

Atti del Sindaco

Ai sensi della disposizione dell'articolo 5 del Regolamento sul procedimento di assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo ("Gazzetta ufficiale", nn. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) e della disposizione dell'articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn.3/18, 5/18 e 2/21), emanano la seguente

**INTEGRAZIONE AL PIANO ANNUALE
sulla gestione del demanio marittimo nel territorio
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023**

Si integra il Piano annuale sulla gestione del demanio marittimo nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 Klasa/Classe: 342-05/22-01/59, Urbroj/Numprot: 2163-01-02-22-1 del 21 novembre 2022 in modo tale che:

Nel punto IV-C Le microlocazioni nelle zone della costa per l'espletamento delle attività di noleggio, ossia di offerta di servizi di ristorazione e negozi nonché dei contenuti ricreativo commerciali, viene aggiunta la seguente ubicazione:

t. Zona della baia dell'abitato dell'Ospedale parte della p.c. 10247/2 c.c. Rovigno (offerta del servizio di massaggio); (vedi la Rappresentazione grafica per la microlocazione lett. "t")

Le restanti disposizioni del Piano annuale sulla gestione del demanio marittimo nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 rimangono invariate e pianamente valide con l'applicazione adeguata su questa integrazione.

Allegato:

Rappresentazione grafica

L'integrazione al Piano annuale di gestione in oggetto del demanio marittimo nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 entra in vigore dopo l'ottenimento della Conferma di cui nell'articolo 5 del Regolamento sul procedimento di assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo ("Gazzetta ufficiale" nn. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 342-05/22-01/59
Urbroj/Numprot: 2163-8-02/01-23-1
Rovinj-Rovigno, 21 aprile 2023

Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.

Atti del Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni

In base alla disposizione dell'articolo 22 comma 1 della Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 10/17 e 3/21), il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni alla seduta tenutasi il giorno 16 maggio 2023 ha stabilito il testo emendato della Delibera sull'ordine comunale, che verrà pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno". Il testo emendato della Delibera sull'ordine comunale comprende la Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" n.8b/19) che è entrata in vigore il 1° agosto 2019, la Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" n.2/20) che è entrata in vigore il 19 marzo 2020, la Delibera sull'ordine comunale (testo emendato pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 12/20) e la Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 3/23) che è entrata in vigore il 24 marzo 2023.

KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/98
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-23-9
Rovinj-Rovigno, 16 maggio 2023

Il Presidente del Comitato
per lo Statuto, il Regolamento di
procedura e le prescrizioni
Emil Nimčević, m.p.

D E L I B E R A
sull'ordine comunale
(testo emendato)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- (1) Con la delibera sull'ordine comunale (nel testo che segue: Delibera) vengono prescritti l'ordine comunale e le misure per la sua attuazione sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo che segue: Città).
- (2) Il rispetto dell'ordine comunale prescritto con la presente Delibera è obbligatorio per tutte le persone giuridiche e fisiche sul territorio della Città eccetto nel caso in cui sia previsto diversamente da una legge o altro regolamento.

Con la presente Delibera vengono prescritte le seguenti disposizioni:

- l'assetto degli insediamenti,
- l'ordine nell'edilizia, gli scavi, il carico-scarico di merci e materiale,
- l'utilizzo di aree pubbliche,
- la rimozione di rifiuti depositati,
- la custodia degli animali,
- la rimozione di oggetti e veicoli posti illegalmente,
- la vigilanza sui lavori di costruzione,
- la rimozione di neve e ghiaccio,
- le misure di attuazione dell'ordine comunale,
- le disposizioni riguardanti violazioni,
- le disposizioni di transizione e finali.

Articolo 2

- (1) Ai sensi della presente Delibera vengono considerati suoli pubblici:
 - aree pubbliche di traffico: strade non classificate, vie, marciapiedi, piazze, tratti di strade classificate che attraversano la città, strade di campo, di paese e di bosco, passaggi pubblici (attraverso e tra edifici e altri spazi aperti davanti agli edifici), scalinate, ponti, sottopassaggi, cavalcavia, parcheggi, piste ciclabili e pedonali, stazioni, parcheggi pubblici, fermate dei trasporti pubblici, spazi ed edifici adibiti a manifestazioni pubbliche, mercati aperti e spazi simili, come pure lo spazio aereo che li sovrasta;
 - aree verdi pubbliche: parchi, parchi forestali, viali, siepi, giardini, prati, gruppi o alberi singoli, parchi gioco, vasi con piante ornamentali, aree verdi lungo le vie degli insediamenti urbani, a fianco di edifici pubblici e residenziali, come pure lo spazio aereo che li sovrasta;
 - demanio marittimo in uso generale;
 - aree private con carattere pubblico (distributori di benzina, centri commerciali, ecc.).
- (2) Vengono considerati oggetti e impianti comunali nel contesto della presente Delibera, gli impianti di depurazione delle acque di scarico e l'ambiente che li circonda, i pozzi d'acqua e le zone protette attorno ai pozzi d'acqua, gli impianti di canalizzazione, gli acquedotti e i canali di scolo, i canali di scolo aperti, la rete idrica, gli impianti per lo stoccaggio dei rifiuti, le discariche di rifiuti urbani, la stazione di trasbordo e il cortile di riciclaggio, i parchi gioco per bambini, i mercati al minuto, le fiere, i cimiteri, l'attrezzatura urbana e altri impianti di utilizzo comunale.

Articolo 3

- (1) Viene considerato Ordine comunale nel contesto della presente Delibera l'assestamento della città e degli insediamenti, il corretto utilizzo, la tutela, il mantenimento della pulizia, dell'aspetto estetico e delle finalità dei suoli pubblici, degli impianti comunali e degli edifici e degli altri impianti sul territorio della Città.
- (2) Viene considerato Ordine comunale nel contesto della presente Delibera anche la sistemazione, l'utilizzo e la manutenzione delle parti esterne degli edifici (facciate, balconi, terrazze, porte d'ingresso, finestre, vetrine, recinzioni di strada ecc.).
- (3) Vengono considerate misure per l'attuazione dell'ordine comunale le misure prescritte dalla legge, dalla presente Delibera e da altri regolamenti il cui obiettivo è la realizzazione e il mantenimento dell'ordine comunale.
- (4) Il Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale si occupa dell'attuazione dell'ordine comunale e controlla l'espletamento delle attività comunali delegate ad altre persone fisiche o giuridiche.

II. ASSESTAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATI

Articolo 4

- (1) Gli insediamenti abitati sul territorio della Città devono essere ordinati.
- (2) I territori degli insediamenti vengono definiti con la documentazione di pianificazione territoriale.
- (3) Per insediamento ordinato ai sensi di questa Delibera si ritiene l'assestamento degli edifici e degli spazi,

- degli impianti e delle strutture posizionate su di essi i quali influiscono con il loro aspetto e la loro posizione sull'aspetto e sull'assestamento dell'insediamento, ed in particolare:
- l'insegna con il nome dell'insediamento, delle vie e delle piazze, nonché la targa con il numero civico dell'edificio,
 - le parti esterne degli edifici,
 - le aree verdi pubbliche,
 - le aree pubbliche di traffico,
 - le recinzioni, i cortili, i giardini e gli orti,
 - l'illuminazione pubblica,
 - i nomi, le vetrine, le insegne, le tende e i sistemi di protezione, le antenne e i condizionatori d'aria, le video camere;
 - gli annunci e le pubblicità,
 - le bandiere e altri elementi decorativi,
 - i monumenti, le targhe commemorative, le sculture e oggetti simili,
 - le attrezzature urbane in uso generale,
 - i campi sportivi e da gioco, le zone picnic e simili,
 - le stazioni, le fermate, i parcheggi
 - i mercati,
 - gli impianti mobili.

Designazione di strade, piazze ed edifici

Articolo 5

- (1) Le strade e le piazze della Città devono essere contrassegnate con apposite tabelle, mentre ogni edificio deve avere il numero civico in conformità ai regolamenti specifici.
- (2) Le tabelle con i nomi degli insediamenti devono essere poste agli ingressi principali negli insediamenti.
- (3) Con delibera specifica il Sindaco decide la forma grafica, il testo e il modo di realizzazione delle tabelle con i nomi delle vie e dei numeri civici.
- (4) Nel centro storico della Città le tabelle con i nomi di vie e piazze, nonché con i numeri civici, vengono realizzati previ consenso dell'Ufficio per la tutela del patrimonio culturale – Sovrintendenza ai beni culturali di Pola (nel testo che segue: Sovrintendenza).
- (5) Previo consenso della Sovrintendenza, il Sindaco può definire una forma specifica, il testo e la distribuzione delle tabelle informative con il nome e la posizione di alcuni monumenti storico-culturali e di altri edifici.

Articolo 6

- (1) Le tabelle con i nomi degli insediamenti, delle vie e delle piazze vengono posizionate e di loro si occupa la persona giuridica o fisica designata dalla Città.
- (2) Le targhe con i numeri civici devono essere poste e sono a cura del proprietario dell'edificio in conformità al decreto di assegnazione del numero civico, al massimo entro l'inizio dell'utilizzo dell'edificio.
- (3) Tutte le tabelle di cui al presente articolo devono essere scritte in modo grammaticalmente corretto in lingua croata e italiana conformemente allo Statuto della Città (nel testo che segue: bilingue).
- (4) È vietato danneggiare, trasferire o cambiare di propria volontà le tabelle con i nomi delle vie, delle piazze e con i numeri civici.

Le parti esterne degli edifici

Articolo 7

- (1) I proprietari e gli utenti degli edifici hanno l'obbligo di utilizzare gli edifici conformemente al loro fine ovvero in modo da non intaccare l'aspetto estetico degli stessi e della città, ovvero dell'insediamento, in quanto complesso urbano.
- (2) Le facciate, i balconi, le terrazze, le porte d'ingresso e dei garage, i cancelli, le finestre, le aperture dei seminterrati, le grondaie e simili (nel testo che segue: parti esterne degli edifici), devono essere ordinati, funzionali e puliti, mentre eventuali danni e la spazzatura devono essere riparati nel più breve tempo possibile dai proprietari ossia dagli utenti.
- (3) È vietato rovinare le parti esterne degli edifici o scrivere su di esse messaggi o annunci di vario genere, disegnare, scarabocchiare, bucare o in altro modo sporcare o deturpare.
- (4) L'utilizzo delle parti esterne degli edifici non deve ostacolare o impossibilitare l'utilizzo delle aree pubbliche e degli impianti comunali.

Articolo 8

- (1) Il proprietario o l'Utente di un edificio il quale a causa di danni o di deterioramento delle parti esterne rappresenta un pericolo pubblico, ha il dovere di procedere immediatamente alla riparazione dello stesso allo scopo di rimuovere il pericolo pubblico.

- (2) Nel caso in cui venga accertato il pericolo pubblico e il proprietario o l'Utente non abbia agito come da par. 1 di questo articolo, la guardia comunale prenderà le misure prescritte da questa Delibera o da legge specifica.

Parti esterne degli edifici nell'ambito del nucleo storico-culturale

Articolo 9

- (1) I proprietari e gli utenti degli edifici che si trovano all'interno del complesso storico-culturale e di altri edifici protetti quali monumenti del patrimonio culturale, hanno l'obbligo di ottenere il previo consenso della Soprintendenza per qualsiasi intervento edile sulle parti esterne dell'edificio, anche nel caso in cui si tratti di lavori per i quali non è necessario l'ottenimento della licenza di costruzione ai sensi della legge specifica, come pure di ottenere l'autorizzazione dell'organo competente dell'amministrazione comunale in conformità alle disposizioni di questa Delibera.
- (2) Gli schermi delle finestre degli edifici (tapparelle, scuri, e simili) come anche le finestre senza schermi, le porte d'ingresso delle case e dei vani d'affari, i cancelli, le vetrine e le altre aperture nell'ambito del complesso storico-culturale devono essere fatte in materiale prescritto e del colore definito dalla Soprintendenza ai beni culturali.
- (3) I camini e le ventilazioni che per motivi tecnici giustificati non si possono eseguire all'interno dell'edificio, si possono costruire sulle parti esterne degli edifici soltanto con il previo consenso della Soprintendenza e l'autorizzazione del competente organo dell'amministrazione municipale in conformità con le prescrizioni che regolano l'edilizia e la proprietà. I camini e le ventilazioni devono essere progettati e costruiti in conformità con le vigenti prescrizioni tecniche e gli standard.

Articolo 10

È possibile posizionare sulle parti esterne delle facciate degli edifici insegne, condizionatori d'aria, antenne, sbarre di protezione, allarmi/sistemi di videosorveglianza, tende, esclusivamente con l'autorizzazione conforme alle disposizioni di questa Delibera.

Articolo 11

- (1) È consentito tenere su finestre, balconi, ringhiere e parti simili degli edifici, fiori e piante ornamentali.
- (2) Il vaso con i fiori deve essere posizionato in modo da non poter cadere e da non permettere che l'acqua dell'annaffiatura bagni e si versi sul suolo pubblico.

Aree pubbliche verdi

Articolo 12

- (1) Le aree pubbliche verdi vengono sistemate conformemente ai piani territoriali ed al programma di mantenimento delle aree pubbliche verdi.
- (2) Le aree pubbliche verdi possono essere utilizzate soltanto in conformità alla loro finalità con le eccezioni prescritte da questa Delibera.
- (3) Le aree pubbliche verdi devono essere regolarmente curate in modo da abbellire con il loro aspetto la città, l'insediamento e servono allo scopo per il quale sono state destinate.

Articolo 13

- (1) I lavori di manutenzione delle aree pubbliche verdi vengono svolti dalla persona fisica o giuridica alla quale è stata concessa tale attività in conformità alla Delibera sulle attività comunali.
- (2) La persona fisica o giuridica che gestisce o amministra gli impianti pubblici sportivi, ricreativi o simili, aree commemorative, cimiteri e altri, ha il dovere di curare l'area pubblica verde nell'ambito di tali spazi, nonché di occuparsi della sua tutela e del rinnovamento.

Articolo 14

La sistemazione e la manutenzione delle aree pubbliche verdi comprende:

- la lavorazione e la preparazione del terreno, la coltivazione di piante e la semina dell'erba,
- la cura e il rinnovamento di alberi e arbusti ornamentali, aiuole, prati e altre piante,
- la manutenzione dei viali alberati e dei singoli alberi sul suolo pubblico, irrigazione, falciatura dell'erba e il diserbo,
- La rimozione di rami caduti, foglie e altri detriti,
- Il mantenimento e il ripristino di sentieri, recinzioni, panchine e altra attrezzatura sulle aree verdi,
- la raccolta dei rifiuti comunali dalle aree verdi,
- la rimozione di ghiaccio e neve dagli alberi e dagli arbusti ornamentali,
- le azioni di prevenzione delle malattie delle piante, la distruzione di organismi nocivi e continua implementazione della protezione del verde,
- la sistemazione e la manutenzione di vasi con piante ornamentali, di ceste appese e di sculture verdi,
- la manutenzione della vegetazione nei parchi gioco per bambini.

Articolo 15

- (1) Gli alberi, le siepi e altro verde ornamentale a fianco di superfici stradali devono essere mantenuti in ordine, in modo da non interferire sulla circolazione dei pedoni sul marciapiede nonché sulla sicurezza e la visibilità nel traffico.
- (2) Gli alberi, le siepi e altro verde ornamentale a fianco di superfici stradali devono essere curati in modo da non coprire la segnaletica stradale, turistica e altra, l'illuminazione pubblica, ecc.
- (3) Il servizio di guardia comunale ordinerà al proprietario del terreno, la rimozione di parte del verde che impedisce la circolazione indisturbata dei pedoni sul marciapiede nonché la sicurezza e la visibilità nel traffico insieme alla rimozione dell'albero seccato o ammalato o dei rami che con la loro caduta potrebbero mettere in pericolo la sicurezza delle persone, del traffico o degli edifici nelle immediate vicinanze.
- (4) La rimozione di rami e alberi secchi e malati dalle aree verdi pubbliche viene effettuato solo con il consenso e l'opinione della persona autorizzata di cui all'articolo 13 della Delibera quando per tali lavori vengono impiegate persone terze.
- (5) Senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale, sulle aree verdi pubbliche non devono essere svolti lavori, diversi da quelli di ordinaria manutenzione di queste superfici in conformità con il programma di sistemazione.
- (6) Durante la costruzione di edifici, attorno ai quali il piano prevede aree verdi, l'esecutore dei lavori è tenuto a preservare gli alberi esistenti sul terreno pianificato quale zona verde, e di proteggerli durante i lavori di costruzione in base al controllo e alle direttive delle guardie comunali e della persona competente di cui all'articolo 13 comma 1 della presente Delibera.
- (7) Durante il lavaggio e la pulizia delle aree pubbliche, è necessario fare attenzione affinché le acque di scarico non si versino sulle aree verdi (soprattutto nei vasi delle piante ornamentali e degli alberi).

Articolo 16

Per le parti delle aree verdi che sono state dichiarate oggetto naturale protetto (un albero specifico, viali alberati, un cespuglio, parco forestale) sono applicabili le norme vigenti in materia di protezione della natura.

Articolo 17

- (1) Per la protezione degli spazi verdi pubblici e la continua manutenzione del loro aspetto naturale, è vietato distruggere e danneggiare le aree verdi e la vegetazione nel loro interno con qualsiasi tipo di attività.
- (2) Senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale sull'area verde pubblica è vietato in particolare:
 - tagliare i rami e cime, abbattere e rimuovere alberi, nonché rimuovere ceppi,
 - scavare nelle aree pubbliche verdi,
 - ricostruire quelle esistenti e costruire aree pubbliche verdi nuove se con regolamento specifico non è prescritto diversamente,
 - collocare oggetti, dispositivi, apparecchi, cartelloni, ecc.,
 - depositare materiale edile,
 - raccogliere i frutti, i rami e le foglie,
 - rimuovere gli alberi secchi,
 - togliere i frutti dagli alberi e dai cespugli, strappare e raccogliere fiori, rimuovere fiori e fasci d'erba, strappare rami dai cespugli e dagli alberi,
 - raccogliere e portare via i rami secchi, le cortecce e le foglie.

Articolo 18

- (1) Per proteggere le aree verdi pubbliche, in particolare è vietato:
 - scortecciare degli alberi, tagliare, intagliare, piegare, strappare, infilare coltelli, chiodi, affiggere manifesti e simili, bucare, calpestare, e danneggiare o inquinare gli alberi, gli arbusti e le siepi in altri modi,
 - incollare e attaccare manifesti, avvisi e altro sugli alberi, raccogliere piantine e frutti di piante legalmente protette
 - distruggere prati, scavare ed asportare la terra, l'humus e le piante,
 - gettare carte e rifiuti, segatura, cenere, arbusti e rami tagliati e bruciarli,
 - gettare carcasse di animali morti,
 - portare e lasciar correre gli animali sui campi sportivi e da gioco per bambini e nei parchi,
 - danneggiare ed asportare alberi e cespugli, danneggiare gli alberi con materiale vario durante i lavori di costruzione, lo scarico e la consegna di materiale edile, legna, carbone o altro, inchiodare tavole e fare leva sul tronco,
 - danneggiare l'attrezzatura (ringhiere, panchine, i pali della recinzione e il fil di ferro, i tavoli, l'attrezzatura per la ricreazione, i giochi per bambini, gli abbeveratoi, gli acquedotti, i servizi igienici, l'illuminazione pubblica, i cestini per i rifiuti e le fontane), sporcare ed inquinare,
 - lasciare acque reflue, acidi, oli motore e ogni forma di inquinamento,
 - guidare, fermare e parcheggiare ogni tipo di veicolo, eccetto quelli che curano le aree verdi,
 - nutrire, gettare gli avanzi del cibo oppure lasciare il cibo per i gabbiani, i piccioni, i gatti randagi e altri animali, eccetto nei luoghi nei quali è permesso,
 - consumare alcolici,

- fare fuochi e dare fuoco agli alberi,
 - legare e appoggiare biciclette e altri veicoli agli alberi e alle siepi,
 - scaricare e immagazzinare materiale vario (legna da ardere, carbone, residui legnosi, ferro, lamiere e simili),
 - lavare e riparare veicoli,
 - gettare rifiuti e altri oggetti in piscine e fontane,
 - danneggiare le ringhiere che circondano le aree verdi e i parchi gioco per bambini,
 - fare altre attività che distruggerebbero le aree pubbliche verdi (gettare i mozziconi oppure le gomme da masticare, sputare, fare i bisogni e altro).
- (2) I veicoli parcheggiati su un'area pubblica verde verranno rimossi e trasferiti in posto apposito tramite terzi, il tutto a spese del proprietario del veicolo.

Zone pubbliche di traffico

Articolo 19

- (1) Le zone pubbliche di traffico vengono utilizzati conformemente alla loro finalità.
- (2) Le zone pubbliche di traffico vanno mantenute ordinate e pulite, affinché servano alle finalità alle quali sono destinate.
- (3) È vietato rovinare, danneggiare e inquinare le zone pubbliche di traffico, gli impianti e l'attrezzatura presente o quale parte integrante.
- (4) Il modo di utilizzare le strade non classificate, la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la gestione, le misure per proteggere le strade non classificate e il traffico su di loro e il controllo delle strade non classificate sul territorio della Città devono essere effettuati in conformità alla delibera sulle strade non classificate.
- (5) Sulle strade non classificate attraverso programmi di manutenzione e costruzione dell'infrastruttura comunale vengono sistemate le rampe con le quali alle persone con disabilità viene resa possibile la fruizione delle superfici di destinazione pubblica.

Articolo 20

- (1) Le zone pubbliche di traffico vengono mantenute da persona fisica o giuridica che svolge l'attività comunale di pulizia.
- (2) Le zone pubbliche di traffico devono essere regolarmente pulite e lavate in conformità al programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale della città.
- (3) Devono partecipare alla manutenzione della pulizia delle zone pubbliche di traffico tutte le persone fisiche e giuridiche che utilizzano i suoli pubblici o sono proprietari, o possessori degli edifici, dei vani d'affari o di terreni a fianco a tali zone.

Articolo 21

- (1) La pulizia straordinaria delle zone pubbliche di traffico viene definita dal Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale.
- (2) La pulizia straordinaria delle zone pubbliche di traffico verrà definita quando a causa di condizioni meteorologiche avverse o di eventi simili le zone pubbliche di traffico saranno estremamente sporche, e quando sarà necessario pulirle in modo straordinario per altri motivi.
- (3) Le persone fisiche oppure giuridiche le cui azioni dovessero causare un eccessivo inquinamento delle zone pubbliche di traffico hanno l'obbligo di pulirle.
- (4) All'autore dell'eccessivo inquinamento di cui al comma 3 del presente articolo, la guardia comunale determinerà l'obbligo di pulizia della zona pubblica di traffico e la rimozione dei rifiuti, nel caso il medesimo non effettuasse la pulizia la stessa verrà effettuata tramite terzi.

Articolo 22

- (1) I proprietari e i possessori di edifici e vani d'affari nelle vicinanze delle zone pubbliche di traffico hanno l'obbligo di mantenere la pulizia dell'area pubblica davanti all'edificio, ai muri recintati e i ai vani d'affari.
- (2) Hanno l'obbligo di effettuare la pulizia in modo tale da gettare i rifiuti raccolti nei recipienti oppure nei contenitori per il deposito dei rifiuti comunali.

Articolo 23

Sulle zone pubbliche di traffico non devono essere lasciati né gettati rifiuti di nessun genere, né possono venir inquinate in altro modo; viene in particolare vietato:

- gettare o lasciare fuori dai cestini e da altri contenitori per rifiuti vari rifiuti e svolgere altre attività che inquinano l'area pubblica;
- lasciare rifiuti sulle terrazze dei ristoranti;
- lasciare rifiuti sulle zone pubbliche al di fuori del tempo prescritto in cui è possibile lasciarli all'interno del complesso storico-culturale;

- invitare e tirare i passanti davanti ai vani d'affari e alle terrazze dei ristornati a utilizzare i loro servizi;
- sedersi o mangiare e bere di fronte ai vani d'affari;
- consumare alcolici;
- gettare oggetti incandescenti nei cestini o in altri contenitori per i rifiuti;
- danneggiare cestini e contenitori per i rifiuti;
- depositare rifiuti di costruzione e posizionare oggetti, dispositivi e macchine nelle zone pubbliche senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per le attività economia comunale;
- riparare, fare lavori di manutenzione e lavare veicoli sulle zone pubbliche;
- scaricare acque reflue e simili;
- lanciare e lasciare materiale pubblicitario dall'aereo, sulle macchine, sull'attrezzatura urbana di uso generale e su oggetti mobili o comunque distribuirli in altri modi senza debita autorizzazione;
- inquinare e buttare rifiuti e materiale di scarico in mare e sulle rive;
- incendiare i rifiuti;
- lasciare veicoli da traino;
- lasciare roulotte, veicoli con spazio adibito a zona letto e altri veicoli da traino;
- lasciare imbarcazione e relitti di imbarcazioni;
- lasciare veicoli danneggiati in incidenti stradali, relitti di automobili e automobili non registrati;
- eseguire attività di qualsiasi genere, o il loro tralascio, con le quali vengono inquinate oppure danneggiate le zone pubbliche (gettare i mozziconi oppure le gomme da masticare, sputare, fare i bisogni e altro);
- gettare e depositare rifiuti nei canali, nelle grate e altri impianti di scolo dell'acqua piovana,
- nutrire, gettare gli avanzi del cibo oppure lasciare il cibo per i gabbiani, i piccioni, i gatti randagi e altri animali, eccetto nei luoghi sui quali è permesso.

Articolo 23a

(1) Viene vietato il campeggio su tutte le superfici pubbliche ai sensi della presente Delibera, eccetto se il competente organo (il settore cittadino per gli affari comunali, l'istituzione pubblica oppure un'altra persona giuridica che gestisce un determinato territorio) ha rilasciato il permesso in conformità con le vigenti prescrizioni.

(2) Il campeggio sulle aree pubbliche ai sensi della presente Delibera si reputa il soggiorno sulle aree pubbliche con il veicolo (camper, roulotte, caravan, casa mobile, automobili e sim.) oppure il soggiorno con altro equipaggiamento per l'alloggio all'aperto (sacco a pelo e sim.).

Articolo 24

È vietato disegnare e scrivere messaggi vari e testi sulle zone pubbliche di traffico senza l'autorizzazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale, eccetto la segnaletica stradale in conformità alle normative speciali.

Articolo 25

- (1) I veicoli coinvolti nel traffico non devono sporcare le zone pubbliche di traffico con perdite di olio, benzina, dissipando materiale, portando fango e simili.
- (2) I veicoli che trasportano materiale liquido o alla rinfusa devono avere le casse e la carrozzeria tali da non permettere fuoriuscite di materiale.
- (3) I veicoli che trasportano fieno, paglia, segatura, foglie e altro materiale sfuso devono coprire il carico con il telo, una fitta rete o comunque assicurare il carico in altro modo affinché non si versi per strada.
- (4) L'autista che dovesse sporcare la zona pubblica di traffico ha l'obbligo di rimuovere la sporcizia subito; nel caso non lo facesse, il Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale provvedere alla rimozione a spese dell'autista.

Articolo 26

- (1) Al fine di garantire la sicurezza nel traffico di veicoli e pedoni, così come anche la sicurezza e la salute della vita umana, tutte le aperture delle infrastrutture comunali (coperchi e armadietti, l'acquedotto, le tubature delle acque piovane e di scarico fecale, l'elettricità, le telecomunicazioni, ecc.) devono essere realizzate e installate conformemente alle regole specifiche e mantenuti funzionanti.
- (2) Le aperture delle infrastrutture comunale di cui al par. 1 di questo articolo devono essere sempre chiuse. Le aperture non devono fare rumore quando attraversate da veicoli e pedoni.
- (3) Il proprietario dell'infrastruttura comunale ha il dovere di riparare o sostituire con urgenza le parti difettose ossia consumate dell'infrastruttura comunale (coperchi che fanno rumore, armadietti danneggiati, scatole di distribuzione e sim.).
- (4) Durante l'uso o la riparazione, i fori devono essere recintati con barriere e segnati con segni visibili in conformità alle norme di sicurezza sul lavoro.

Recinzioni, cortili, giardini e orti

Articolo 27

- (1) Le recinzioni che affiancano le aree pubbliche devono essere realizzate in conformità ai documenti di

assetto territoriale della Città in modo da integrarsi con l'ambiente, e non devono essere realizzate con filo spinato, con elementi appuntiti e simili.

- (2) Le persone giuridiche e fisiche hanno l'obbligo di mantenere le recinzioni ordinate.
- (3) Le recinzioni che affiancano le aree pubbliche devono essere tenute in modo da non creare pericolo per i passanti e i proprietari e gli utenti hanno l'obbligo di occuparsi della manutenzione regolarmente (sostituire e riparare parti danneggiate o usurate, verniciare, ecc.)
- (4) Le recinzioni di siepi ornamentali che affiancano le aree pubbliche di traffico devono essere regolarmente mantenute ed esteticamente formate in modo da non oltrepassare le linee regolative sull'area pubblica e non disturbare il traffico.
- (5) I proprietari o gli utenti delle recinzioni di siepi ornamentali hanno l'obbligo di ripulire il suolo pubblico dopo i lavori di manutenzione della recinzione, mentre i rifiuti vegetali creati devono essere eliminati con il composte o in altro modo adeguato. È vietato deporre i rifiuti vegetali nei bidoni per i rifiuti comunali misti.
- (6) Le recinzioni e i cancelli non devono estendersi con nessuna loro parte sul suolo pubblico (marciapiede, strada, ecc.).
- (7) Le recinzioni temporanee che vengono poste a fianco delle zone pubbliche per delimitare un cantiere, devono essere poste e mantenute in conformità ai regolamenti sull'edilizia, alle normative sulla sicurezza sul lavoro e alle disposizioni di questa Delibera.

Articolo 28

- (1) I cortili e i giardini degli edifici devono essere tenuti puliti e ordinati.
- (2) I proprietari, ovvero i possessori, devono mantenere e lavorare i cortili, i giardini, gli orti, i frutteti, i vigneti, i prati, le aiuole, i terreni edilizi non edificati e altre superfici simili visibili da zone pubbliche, in conformità alle loro finalità ed in tale modo contribuire all'asestamento della città e dell'insediamento.
- (3) I cortili, i giardini e gli orti devono essere utilizzati in modo tale che da essi non provenga nessun tipo di effetti negativi sulle zone pubbliche, gli edifici vicini, gli impianti comunali e su altre superfici.
- (4) Le piantagioni decorative, i frutteti e gli altri alberi non devono con i loro rami oltrepassare sulle zone pubbliche di traffico e non devono essere piantati in modo tale da interferire sulla visibilità nel traffico.
- (5) I proprietari e i possessori hanno l'obbligo di rimuovere regolarmente le erbacce attorno agli edifici residenziali e alle aree verdi nonché di falciare regolarmente il manto erboso che affianca le mura di cinta.
- (6) I proprietari e i possessori di mura attorno agli edifici residenziali e alle aree verdi hanno l'obbligo di rimuovere le erbacce dalle mura.
- (7) Le foglie, i fiori, i frutti e i rami che cadono sul suolo pubblico di traffico devono essere rimossi tempestivamente dai proprietari e il suolo pubblico deve essere ripulito.
- (8) È vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuti nei cortili e giardini.
- (9) È vietato tenere in cortili e giardini relitti di automobili e imbarcazioni, elettrodomestici, rifiuti di legno e metallo e altri oggetti che deturpano l'aspetto della via e dell'ambiente o che sono visibili dal suolo pubblico.

Illuminazione pubblica

Articolo 29

- (1) L'illuminazione pubblica deve essere realizzata nel rispetto degli standard ecologici e di sicurezza e delle condizioni tecniche richieste, considerando anche l'importanza di alcune zone degli insediamenti e parti di aree pubbliche, di zone di traffico e delle necessità dei cittadini.
- (2) È vietato danneggiare e rovinare i corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica.
- (3) È vietato legare biciclette e altra attrezzatura ai pali dell'illuminazione pubblica.
- (4) Non è consentita l'affissione sui pali dell'illuminazione pubblica di avvisi, annunci, pubblicità e altro.
- (5) Eccezionalmente, è concesso mettere sui pali dell'illuminazione pubblica elementi decorativi di illuminazione.
- (6) L'illuminazione pubblica deve essere in funzione tutta la notte, ma in occasioni particolari la stessa può essere spenta; di ciò decide il Sindaco.
- (7) Per poter montare il sistema di video sorveglianza sui pali dell'illuminazione pubblica, è necessario ottenere la previa autorizzazione dal Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale.

Articolo 30

- 1) La persona giuridica o fisica che svolge l'attività di manutenzione dell'illuminazione pubblica ha il dovere della manutenzione regolare degli impianti di illuminazione pubblica conformemente al programma annuale di manutenzione dell'infrastruttura comunale.
- 2) Le attrezzature e gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Città non devono essere utilizzati senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale.

Articolo 31

- 1) Per la distribuzione, la potenza e il tipo dell'illuminazione, nonché per la forma dei pali dell'illuminazione e dei corpi illuminanti da posizionare sul territorio del complesso storico-culturale o di un bene culturale a parte, è necessario ottenere la previa autorizzazione della Sovrintendenza.

- 2) I monumenti culturali che verranno definiti dall'organo amministrativo di cui al par. 1 di questo articolo devono essere illuminati.

Nomi, vetrine, insegne, tende e sistemi di protezione, antenne e condizionatori d'aria, video camere

Articolo 32

- 1) Le persone giuridiche e fisiche, che sono a ciò tenute ai sensi di regolamenti specifici, mettono sulle facciate degli edifici nei quali utilizzano un vano d'affari, ovvero, nel quale ha sede la loro attività, una targa con la denominazione dell'esercizio (nel testo che segue: denominazione).
- 2) La denominazione deve essere leggibile, formata esteticamente e tecnicamente, grammaticalmente corretto e bilingue.
- 3) Le persone giuridiche e fisiche di cui al par. 1 di questo articolo hanno l'obbligo di togliere la denominazione entro otto (8) giorni dal giorno di cessazione dell'attività nel vano d'affari.

Articolo 33

- 1) Le vetrine dei locali commerciali devono essere tecnicamente ed esteticamente definite, opportunamente illuminate e in conformità con l'aspetto dell'edificio e dell'ambiente circostante.
- 2) Le vetrine non devono essere sistemate in modo da mettere in pericolo i partecipanti nel traffico, ostacolare il passaggio dei pedoni ovvero in modo da ostacolare l'utilizzo delle zone pubbliche.
- 3) Nelle vetrine non si possono tenere imballaggi vuoti o immagazzinare merce.
- 4) Le vetrine devono essere regolarmente pulite e sistemate.
- 5) Le vetrine devono essere adeguatamente sistemate (tapparella o altro) anche quando nel vano d'affari non viene svolta alcuna attività, con l'avviso sulle ragioni del non svolgimento dell'attività e l'eventuale data di ripristino della stessa.
- 6) Pubblicità e informazioni possono essere affisse nelle vetrine solo se uniformate alla merce esposta e non devono essere attaccate ai vetri.
- 7) L'illuminazione delle vetrine deve essere realizzata conformemente alla tecnologia dell'illuminazione moderna e non deve illuminare direttamente la zona di traffico.
- 8) Le vetrine devono essere illuminate tutta la notte.
- 9) I possessori delle vetrine hanno il dovere di decorare adeguatamente le vetrine in occasione di festività o manifestazioni culturali, sportive ed economiche.

Articolo 34

- 1) Nell'ambito del complesso storico-culturale è vietato appendere abbigliamento e altri oggetti sulle porte, finestre, tende, cornicioni o in qualsiasi altro modo esibire sulla facciata dell'edificio nel quale si trova il vano d'affari, come pure esibire la merce sul suolo pubblico di fronte al vano d'affari.
- 2) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, in occasione di importanti eventi pubblici, il Sindaco può autorizzare temporaneamente l'esposizione di merci e oggetti sulle facciate degli edifici e sugli spazi pubblici.
- 3) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, il sindaco può approvare l'esposizione di quadri e opere d'arte, fotografie, cartoline e souvenir rovignesi e istriani originali sull'area pubblica, accanto alla facciata dell'edificio nel quale si trova lo spazio commerciale, mentre le modalità e le condizioni di esposizione sono stabilite da un regolamento a parte emanato dal sindaco.
- 4) La disposizione del comma 3 del presente articolo non riguarda l'abbigliamento, le calzature, gli accessori (borse, oggetti di galanteria e sim.), i prodotti alimentari, i requisiti da spiaggia, le conchiglie, gli oggetti di plastica, i prodotti per uso di massa e simili mercerie.

Articolo 35

- 1) Le insegne con il nome del vano d'affari ovvero del negozio o dell'attività possono essere collocati sulla facciata, di regola sopra l'apertura d'ingresso del vano d'affari, e sotto la prima cornice dell'edificio.
- 2) Le insegne devono essere mantenute pulite, ordinate e corrette, mentre quelle usurate devono essere cambiate. È vietato sporcare, danneggiare o rovinare le insegne.
- 3) Le insegne non devono essere poste se ciò provocherebbe pericolo per i partecipanti nel traffico, disturberebbe il passaggio dei pedoni o impedirebbe l'uso di aree pubbliche.
- 4) Le insegne possono essere illuminate in conformità con le tecnologie di illuminazione moderne, ma non devono illuminare direttamente le zone di traffico.
- 5) In conformità alle disposizioni della presente Delibera e di regolamenti specifici, le persone giuridiche e fisiche hanno il dovere di ottenere l'autorizzazione per il posizionamento delle insegne.

Articolo 36

- 1) Sulle parti esterne degli edifici possono essere posizionate tende e altri dispositivi di sicurezza.
- 2) I proprietari e gli utenti devono mantenere le tende e i dispositivi di sicurezza puliti e funzionanti, e riparare eventuali danni.
- 3) Le tende e i dispositivi di sicurezza non devono essere posti se ciò provocherebbe pericolo per i partecipanti

- nel traffico, disturberebbe il passaggio dei pedoni o impedirebbe l'uso di aree pubbliche.
- 4) In conformità alle disposizioni della presente Delibera e delle prescrizioni particolari, le persone giuridiche e fisiche hanno il dovere di ottenere l'autorizzazione per il posizionamento di tende e dispositivi di sicurezza.
 - 5) È vietato collocare i corpi illuminanti sulla parte esterne degli edifici nell'ambito del complesso storico - culturale.

Articolo 37

- 1) Le antenne sono dispositivi che vengono utilizzati per di ricevere i programmi televisivi terrestri e satellitari, e possono essere installate nella zona sopra la cornice del tetto. Di regola, per le necessità di un edificio viene installata un'antenna comune.
- 2) Se l'edificio sul quale viene montata l'antenna ha il tetto spiovente, l'antenna viene posizionata sulla parte spiovente verso il cortile; se l'edificio ha il tetto piano, l'antenna viene posizionata lontano dal bordo del tetto.
- 3) Il corpo esterno dell'impianto che serve per la climatizzazione dei vani abitativi e d'affari (nel testo che segue: climatizzatore) e gli elementi necessari per il montaggio e il funzionamento dell'impianto, vanno posizionati, di regola, sugli edifici in modo che non siano visibili dalle aree pubbliche, ovvero in modo che non siano visibili da tutte quelle zone che vengono utilizzate come pubbliche.
- 4) I condizionatori si possono collocare all'interno delle aperture sulle facciate (finestre, porte, vetrine) a condizione che la parte esterna del dispositivo sia parallela agli infissi esterni, mentre il canale attraverso la superficie dell'apertura deve essere coperta con le persiane. I condizionatori si possono collocare anche sulla facciata del cortile, di regola nella parte al pianterreno e raggruppati nel complesso.
- 5) I proprietari e i possessori hanno l'obbligo di mantenere e controllare regolarmente le antenne e i climatizzatori.
- 6) Il proprietario o il possessore ha l'obbligo di rimuovere, riparare o cambiare le antenne e i climatizzatori per i quali esiste il sospetto che siano difettosi o rappresentino pericolo diretto per la vita e la salute delle persone.
- 7) Il proprietario o il possessore del condizionatore ha l'obbligo di assicurare il deflusso dell'acqua di condensa in modo che non scorra sulle aree pubbliche.

Articolo 38

- 1) Le persone fisiche e giuridiche possono montare sulle parti esterne degli edifici telecamere di sicurezza e gli impianti d'allarme per la sorveglianza di edifici privati.
- 2) I proprietari e i possessori devono mantenere le camere per la videosorveglianza e gli impianti d'allarme puliti e funzionanti, e ogni danno deve essere riparato.
- 3) Le camere per la videosorveglianza e gli impianti d'allarme non devono essere poste se ciò provocherebbe pericolo per i partecipanti nel traffico, disturberebbe il passaggio dei pedoni o impedirebbe l'uso di aree pubbliche.
- 4) Le persone giuridiche e fisiche di cui al par. 1 di questo articolo hanno il dovere di ottenere autorizzazioni apposite conformi a regolamenti specifici.

Articolo 39

- 1) È vietato mettere sulle parti esterne degli edifici, dei giardini e dei cortili, adiacenti alla superficie di destinazione pubblica, oggetti di qualsiasi genere, impianti e attrezzature (che in base a prescrizioni particolari lavorano senza licenza edilizia e progetto principale) contrariamente alle disposizioni della presente Delibera.
- 2) Nel complesso storico-culturale della città è vietato mettere sulle parti esterne degli edifici, dei giardini e dei cortili, adiacenti alla superficie di destinazione pubblica, oggetti di qualsiasi genere, impianti e attrezzature (che in base a prescrizioni particolari lavorano senza licenza edilizia e progetto principale) senza il parere ossia la previa approvazione della Soprintendenza ai beni culturali, contrariamente alle disposizioni della presente Delibera ossia senza l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente.
- 3) Il Sindaco può con Regolamento a parte e in conformità con le disposizioni della presente Delibera prescrivere nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di collocazione di oggetti, impianti e attrezzature di cui al comma 1 e 2 del presente articolo e il procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Annunci e pubblicità

Articolo 40

- 1) I manifesti, gli annunci e le altre pubblicazioni di carattere informativo, le quali sono generalmente di carattere temporaneo, possono essere affissi solo sulle bacheche, cartelloni e armadietti pubblicitari (nel testo che segue: luoghi di affissione) forniti dalla Città ovvero dalla persona fisica o giuridica designata dalla Città.
- 2) Le località dei luoghi di affissione vengono definite dal Sindaco, su proposta del Settore amministrativo competente per gli affari di pianificazione territoriale.
- 3) I manifesti, gli annunci e le altre pubblicazioni di carattere informativo vengono affisse dalla persona fisica

- o giuridica autorizzata, alla quale vengono affidati in gestione i luoghi di affissione.
- 4) La gestione dei luoghi di affissione comprende:
 - il ritiro e l'affissione di annunci, manifesti e di altre pubblicazioni,
 - la cura dell'aspetto estetico e ordinato dei luoghi di affissione e la manutenzione degli stessi,
 - il controllo del rispetto del bilinguismo,
 - la rimozione di annunci, manifesti e altre pubblicazioni alla scadenza del periodo di affissione o su ordine nella guardia comunale.
 - (5) I manifesti, gli annunci e le altre pubblicazioni devono essere esteticamente formati, grammaticalmente corretti e bilingui.
 - (6) La persona autorizzata per la gestione dei luoghi di affissione non deve affiggere gli annunci che non sono scritti in conformità alle disposizioni di questo articolo.

Articolo 41

- (1) Le pubblicità, i banner pubblicitari, le tele e le tabelle, gli armadietti pubblicitari e gli altri oggetti e dispositivi che vengono utilizzati per la pubblicità (che in base a prescrizioni particolari lavorano senza licenza edilizia e progetto principale) possono essere messi sul terreno e negli edifici di proprietà in conformità con le disposizioni della presente Delibera e alle disposizioni della documentazione metodico-ambientale.
- (2) Nel complesso storico-culturale della città è vietato mettere gli oggetti di cui al comma 1 di questo articolo senza il parere ossia previa approvazione della Soprintendenza e senza l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente.
- (3) Il Sindaco può con Regolamento a parte e in conformità con le disposizioni della presente Delibera prescrivere nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di collocazione di oggetti di cui al comma 1 del presente articolo e il procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 42

- (1) È vietata l'affissione di manifesti, annunci e pubblicità sulle facciate degli edifici, sulle ringhiere, i pali dell'illuminazione pubblica, le cabine telefoniche, gli alberi, ecc.
- (2) È vietato danneggiare i luoghi di affissione, i manifesti, gli annunci, le pubblicità e le altre pubblicazioni affisse.
- (3) È vietata la pubblicità non autorizzata e l'affissione di manifesti, annunci, pubblicità e di altre pubblicazioni sui luoghi di affissione e in aree pubbliche nonché su pezzi di edifici al di fuori di esse (muri recintati e sim.).
- (4) Tutti i costi per la rimozione di spazi pubblicitari, manifesti e pubblicità posti illegalmente e la pulizia delle superfici sulle quali gli stessi non potevano essere messi, sono a carico della persona fisica o giuridica che li ha affissi o della persona la quale, in base al contenuto del manifesto, dell'annuncio o della pubblicazione, può essere definita come proprietario.
- (5) Eccezionalmente, il Sindaco può autorizzare, in occasioni particolari, l'affissione pubblica anche in altri posti a condizioni speciali.
- (6) Sul territorio della Città è vietato lasciare volantini sulle aree pubbliche e verdi, ed in particolar modo lasciarli sui veicoli parcheggiati e in posti simili.

Esibizione di bandiere e di elementi decorativi

Articolo 43

- (1) La bandiera della Repubblica di Croazia viene esibita nei giorni festivi della Repubblica di Croazia, nei giorni di lutto della Repubblica di Croazia, per il Giorno della Città ed in altre occasioni stabilite per legge; può inoltre essere esibita anche in occasione di adunate pubbliche (politiche, scientifiche, artistico-culturali, sportive e altre), e precisamente:
 - su edifici pubblici e commerciali, spazi ed edifici culturali, sportivi e di istituzioni simili,
 - sulle aste porta bandiere nel parco di Valdibora e in Piazza dello Squero.
- (2) Nei giorni di lutto nella Repubblica di Croazia le bandiere vengono issate a mezza asta.

Articolo 44

Sulla facciata dell'edificio dell'Amministrazione comunale, a fianco della bandiera della Repubblica di Croazia, sono perennemente issate la bandiera della Città di Rovinj-Rovigno, della Regione Istriana, della Comunità nazionale italiana e dell'Unione europea.

Articolo 45

- 1) Le bandiere vengono poste e se ne occupano i proprietari degli edifici e dei vani commerciali.
- 2) Le bandiere poste sui luoghi specifici di cui all'articolo 43 di questa Delibera vengono poste e se ne occupa la Città di Rovinj-Rovigno, ovvero l'istituzione culturale, sportiva, di istruzione o simile che utilizza tale spazio.
- 3) Le bandiere, i loro standardi e i supporti devono essere uniformati, come anche i luoghi e il modo in cui vengono posti.
- 4) È vietato esibire bandiere usurate, disordinate o danneggiate.

Articolo 46

- 1) Mettere le bandiere nei vani d'affari o nelle vetrine impegna a un aspetto particolare di tali spazi a questo scopo (elementi decorativi).
- 2) Le bandiere vanno issate sugli edifici il giorno prima del giorno festivo, della manifestazione politica o di altra specie, e vengono tolte il giorno dopo l'occasione particolare.

Articolo 47

Le bandiere possono essere esibite, ovvero issate solo in conformità allo Statuto della Città, alle disposizioni di questa Delibera, ad altri atti generali della Città ed alle disposizioni di legge.

Monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili**Articolo 48**

- 1) Sul territorio della Città, monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili (nel testo che segue: monumenti) possono essere messi su edifici, terreni ed altri spazi.
- 2) Per la messa e la rimozione di monumenti, è necessario ottenere le autorizzazioni necessarie dagli organi competenti.

Articolo 49

Per mettere un monumento, il richiedente deve allegare alla domanda uno schizzo, la descrizione tecnica, la località e la motivazione della necessità di posa di tale monumento.

Articolo 50

Il Settore amministrativo competente per gli affari di pianificazione territoriale ha il dovere di ottenere il previo consenso della Sovrintendenza quando si tratta di mettere o rimuovere un monumento per il quale viene accertato il valore di monumento culturale o se si tratta di mettere un monumento in una zona o su un oggetto che è monumento culturale.

Articolo 51

Quando il monumento viene posto su un edificio o terreno di proprietà di un'altra persona fisica o giuridica, il richiedente deve ottenere anche il consenso del proprietario, in conformità al regolamento sulla proprietà.

Articolo 52

- 1) I monumenti devono essere mantenuti puliti e protetti dalla rovina.
- 2) È vietato sporcare, danneggiare, rovinare i monumenti, scrivere e disegnare su di loro o in qualsiasi altro modo deturpare il loro aspetto.
- 3) È vietato utilizzare i monumenti per giochi, attività sportive, passeggiate di cani e per altre finalità inappropriate.
- 4) Il Settore amministrativo competente per gli affari di economia svolge la manutenzione dei monumenti oppure la persona giuridica/fisica alla quale sono stati affidati i lavori di manutenzione.

Attrezzatura urbana in uso generale**Articolo 53**

- 1) Si intende per attrezzatura urbana in uso generale l'attrezzatura che può essere utilizzata pubblicamente da tutti alle stesse condizioni allo scopo di applicare l'ordine comunale e di incrementare lo standard comunale.
- 2) Viene considerata attrezzatura urbana: i bagni pubblici e le docce, gli orologi pubblici, la segnaletica informativa pubblica, le fontane, le fontanelle pubbliche, le cabine telefoniche e le cassette postali, le panchine, le rastrelliere per biciclette, i paletti e le barriere, i cestini per i rifiuti, i bancomat e le macchinette per il pagamento del parcheggio, i caricabatteria per le automobili elettriche, i sistemi di video sorveglianza, ecc.

Articolo 54

- 1) I bagni pubblici e le docce vengono messi o costruiti nei luoghi dove se ne valuta la necessità.
- 2) I bagni pubblici provvisori (i bagni chimici) vengono posizionati su autorizzazione del Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.
- 3) I bagni pubblici e le docce stabili vengono costruiti ai sensi di legge specifica.
- 4) I bagni pubblici e le docce devono avere gli accessori necessari e devono essere ordinati, funzionali e devono soddisfare le condizioni tecniche e igieniche.
- 5) I bagni pubblici e le docce sul territorio della Città vengono gestiti dalla persona fisica o giuridica alla quale sono stati affidati in gestione, ovvero dal fornitore dei bagni chimici.
- 6) I bagni pubblici e le docce nonché la zona circostante devono essere puliti e ordinati; sull'ingresso deve

essere esposto il listino prezzi (quando sono a pagamento) e le condizioni di utilizzo in lingua croata, italiana, inglese e tedesca.

Articolo 55

- 1) La segnaletica pubblica informativa (tabelle, segnali, totem, piantine, pannelli multimediali e simili) possono essere posizionati in tutte le zone pubbliche della Città.
- 2) La segnaletica pubblica informativa deve essere ordinata e pulita, le informazioni esatte e scritte ed almeno bilingui.
- 3) Il Sindaco può se necessario emanare il regolamento sulla segnaletica non stradale ossia informativa.

Articolo 56

- 1) Sulle aree pubbliche e verdi possono venir costruite e posizionate fontane e altri oggetti ornamentali simili.
- 2) Sulle aree pubbliche e verdi possono venir costruite e posizionate fontanelle pubbliche.
- 3) Sulle fontanelle pubbliche è vietato lavare automobili, imbarcazioni e simili.
- 4) Sull'utilizzo delle fontanelle pubbliche per altri scopi decide il Sindaco.

Articolo 57

- 1) È possibile mettere sulle aree pubbliche gli orologi pubblici.
- 2) Le persone fisiche e giuridiche possono mettere orologi sugli edifici che utilizzano, previa autorizzazione del Settore amministrativo competente per le attività di pianificazione territoriale.
- 3) Le cabine telefoniche pubbliche e le cassette della posta possono essere posizionate nelle zone pubbliche e sulle parti esterne degli edifici in conformità alla valutazione dello stato nelle singole aree.
- 4) Le cabine telefoniche pubbliche e le cassette della posta devono essere funzionali, ordinati e puliti.

Articolo 58

- 1) Le panchine e le rastrelliere per le biciclette possono essere messe nelle zone pubbliche e verdi, in conformità alla valutazione dello stato nelle singole aree.
- 2) Le rastrelliere per le biciclette devono essere messe in modo da concedere massima utilizzabilità.
- 3) I paletti e le barriere possono essere messi nelle zone pubbliche e verdi.
- 4) È vietato dormire sulle panchine e sedersi sugli schienali delle stesse.
- 5) È vietato lasciare biciclette rotte o danneggiate sulle rastrelliere per biciclette.
- 6) È vietato togliere e danneggiare i paletti e le barriere.

Articolo 59

- 1) Bidoni e cestini per la raccolta dei rifiuti possono essere messi negli spazi pubblici e verdi.
- 2) I bidoni e i cestini devono essere regolarmente svuotati; di ciò si occupa l'azienda comunale cittadina la quale svolge l'attività di ritiro e smaltimento dei rifiuti in conformità a regolamenti specifici.
- 3) I bidoni e i cestini devono essere fatti in materiale adatto e definiti esteticamente.
- 4) Per il posizionamento dei cestini per la raccolta dei rifiuti possono essere utilizzati i pali, i muri delle case, le ringhiere lungo i marciapiedi, basamenti a sé stanti e aree verdi pubbliche.
- 5) È vietato mettere i bidoni e i cestini per i rifiuti sui pali dei segnali stradali, sugli alberi e sulle aste porta bandiera, come anche in altri luoghi nei quali deturperebbero l'aspetto dell'insediamento, dell'edificio o interferirebbero con il traffico.
- 6) È vietata qualsiasi raccolta organizzata non autorizzata di rifiuti sul territorio della Città.

Articolo 60

- 1) I bancomat possono essere messi nelle zone pubbliche o integrati sulle facciate degli edifici soltanto con la previa Autorizzazione scritta del settore amministrativo competente per le attività di economia comunale, mentre per i bancomat all'interno del complesso storico - culturale con il previo parere/consenso della competente Soprintendenza.
- 2) I segni e le macchinette per il pagamento del parcheggio possono essere messi nelle zone pubbliche soltanto con la previa Autorizzazione degli organismi competenti determinati con la presente Delibera.
- 3) I caricabatteria per le automobili ibride ed elettriche possono essere messi nelle zone pubbliche soltanto con la previa Autorizzazione degli organismi competenti determinati con la presente Delibera e gli stessi devono essere realizzati ai sensi delle normative prescritte e con relativo attestato.

Articolo 61

- 1) I sistemi di videosorveglianza (telecamere) possono essere posizionati su superfici pubbliche per la sicurezza privata nelle zone pubbliche, in conformità alle disposizioni della Legge sulla sicurezza privata vigente e con l'autorizzazione dell'organo comunale competente.
- 2) I sistemi di videosorveglianza (telecamere) per la gestione del traffico possono essere posizionati su superfici pubbliche, in conformità alle disposizioni della vigente Legge sulla sicurezza nel traffico su strada.
- 3) Gli altri sistemi di videosorveglianza (web cam, telecamere panoramiche, telecamere per il monitoraggio delle condizioni nell'ambiente naturale, telecamere per il monitoraggio delle condizioni climatiche, ecc.) possono essere posizionate su superfici pubbliche in conformità alle disposizioni di questa Delibera, a meno

che non sia prescritto diversamente da altri regolamenti.

Articolo 62

- (1) Le località, l'aspetto e la forma (le condizioni) dell'attrezzatura urbana in uso generale vengono definite dal Settore amministrativo competente per gli affari di pianificazione territoriale, mentre il Sindaco può con regolamento a parte e in conformità con le disposizioni della presente Delibera prescrivere nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di collocazione dell'attrezzatura urbana di cui all'articolo 53 nonché il procedimento di rilascio dell'autorizzazione.
- (2) Per il posizionamento e la rimozione dell'attrezzatura urbana è necessaria l'autorizzazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale, a meno che non sia prescritto diversamente da altri regolamenti.
- (3) Se gli impianti di cui al paragrafo precedente vengono posizionati all'interno del complesso storico-culturale della città, oppure a fianco di oggetti di valore storico-culturale, è necessaria la previa autorizzazione della Sovrintendenza.
- (4) L'attrezzatura urbana in uso generale di cui all'art. 53 di questa Delibera deve essere posizionata in modo da non mettere in pericolo la sicurezza di persone e immobili, la sicurezza del traffico ovvero dell'utilizzo delle aree verdi e pubbliche.

Articolo 63

- (1) La manutenzione dell'attrezzatura urbana è di competenza del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale, o della persona fisica o giuridica alla quale sono stati delegati i lavori di manutenzione dell'attrezzatura urbana, o dalla persona autorizzata a nome del proprietario dell'attrezzatura urbana in uso generale.
- (2) L'attrezzatura urbana in uso generale deve essere funzionale, ordinata e pulita.
- (3) È vietato rovinare, spostare, utilizzare in modo improprio, scriverci o disegnarci sopra o deturpare in qualsiasi altro modo l'attrezzatura urbana in uso generale.

Campi sportivi e da gioco per bambini, aree da picnic e zone simili

Articolo 64

- (1) Le aree pubbliche ricreative, i campi sportivi e da gioco e altri impianti sportivi pubblici e le attrezzature ivi presenti, come anche le aree da picnic devono essere mantenute ordinate e funzionali e devono essere utilizzate in conformità alla loro finalità.
- (2) Nelle zone e nelle strutture di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere messe in un luogo visibile disposizioni bilingui sul mantenimento dell'ordine, della pulizia, sulla tutela del verde e le modalità di utilizzo.
- (3) Si occupano dell'ordine e della manutenzione degli spazi e delle strutture di cui al paragrafo 1 del presente articolo persone fisiche o giuridiche alle quali tali aree sono state date in utilizzo o in gestione, oppure il settore competente della città tramite persona autorizzata per tale attività.
- (4) È vietato rovinare, utilizzare in modo improprio, scrivere o disegnare sopra o sporcare e deturpare in qualsiasi altro modo le aree e gli impianti di cui al par. 1 del presente articolo.

Articolo 65

- (1) I parchi giochi per bambini sono beni pubblici e la loro manutenzione è di competenza della Città tramite il Settore amministrativo competente per la manutenzione dell'attrezzatura. Dei parchi gioco situati all'interno di giardini di strutture private o pubbliche si occupano i proprietari o i possessori.
- (2) Nella pianificazione e costruzione dei parchi giochi è necessario tenere in considerazione il fatto che le attrezzature devono soddisfare le normative prescritte.
- (3) Nei parchi di cui al par. 1 del presente articolo ci deve essere un numero sufficiente di cestini per rifiuti, panchine e di altre attrezzature urbane di uso generale.
- (4) Il personale autorizzato effettua regolari controlli sull'utilizzo e la funzionalità dell'attrezzatura nei parchi giochi per bambini; il controllo viene svolto conformemente al piano di controllo dei parchi giochi approvato dal Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.
- (5) È vietato rovinare, spostare, utilizzare in modo improprio, scriverci o disegnarci sopra o sporcare e deturpare in qualsiasi altro modo l'attrezzatura dei parchi giochi.

Stazioni, fermate e parcheggi

Articolo 66

- (1) Gli edifici delle stazioni, le sale d'attesa aperte, i servizi sanitari e le sale di fronte alla stazione, nonché le sale d'attesa per il traffico stradale e navale, devono essere pulite, funzionali e devono soddisfare le condizioni tecniche ed igieniche.
- (2) Le fermate dei trasporti pubblici sul territorio della Città devono essere di regola coperte e attrezzate con panchine, cestini per i rifiuti nonché mantenute ordinate e funzionali; eventuali danni devono essere sanati

nel più breve tempo possibile.

- (3) Sono responsabili della sistemazione e della manutenzione degli impianti di cui al presente articolo i loro proprietari o i gestori.
- (4) Le fermate dei trasporti pubblici sul territorio della Città vengono definite in base a disposizioni specifiche a seconda delle necessità.

Articolo 67

- (1) I parcheggi sono zone di traffico pubbliche previste per il traffico stazionario dei veicoli.
- (2) I parcheggi devono essere mantenuti puliti ed ordinati. Nelle aree di parcheggio deve essere mantenuto l'ordine, e i veicoli devono essere parcheggiati all'interno del posto macchina segnato o all'interno di parcheggi sterrati in base ai segnali stradali verticali e a seconda degli schemi di parcheggio definiti.
- (3) Si occupa della manutenzione dei parcheggi il proprietario o la persona giuridica o fisica alla quale è stata affidata la gestione del parcheggio.
- (4) Sui parcheggi è vietato lasciare tutti i veicoli nel senso contrario rispetto alla segnaletica presente.
- (5) Sui parcheggi è vietato il commercio illegale, le soste con i camper, il trasbordo di merci e simili attività non conformi alla sua finalità, senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale o senza l'autorizzazione della persona fisica o giuridica alla quale è stata affidata la gestione del parcheggio.

Mercati

Articolo 68

- (1) I mercati al dettaglio (nel testo che segue: mercati) sul territorio della Città sono posti organizzati e attrezzati sui quali si svolge il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non.
- (2) L'area del mercato deve essere pulita, e tutti i chioschi e le altre attrezzature in funzione del mercato devono essere ordinati e devono soddisfare le condizioni tecniche e sanitarie minime.

Articolo 69

- (1) La persona giuridica o fisica alla quale è stata assegnata l'attività comunale del mercato al dettaglio, ha l'obbligo di pulire, lavare e risistemare il mercato allo scadere dell'orario di lavoro (spostare, ovv. mettere a loro posto le panchine e le altre attrezzature in luogo apposito).
- (2) La persona giuridica che svolge l'attività comunale del mercato al dettaglio approva l'ordine di mercato
- (3) La persona giuridica o fisica alla quale sono stati affidati il mercato al dettaglio e la fiera ha l'obbligo di mantenere e di provvedere alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti nell'area del mercato e della fiera nonché delle zone immediatamente circostanti a tali aree.

III. ORDINE NELL'EDILIZIA, NEGLI SCAVI, NEL CARICO-SCARICO DI MERCI E MATERIALE

Ordine nell'edilizia

Articolo 70

- (1) Per lo scarico, la sistemazione e il carico del materiale edilizio, il montaggio dell'impalcatura, e la riparazione delle parti esterne degli edifici nonché per gli altri lavori edilizi, viene in primo luogo utilizzato il proprio terreno, ma può essere, temporaneamente, utilizzato anche il suolo pubblico o altro terreno di proprietà della Città.
- (2) L'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico o di altro suolo per i lavori di cui al par. 1 del presente articolo, viene rilasciata su richiesta dell'esecutore dei lavori o dell'investitore, dal Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.
- (3) L'autorizzazione di cui al par. 2 del presente articolo definirà le condizioni e il modo di scarico e di sistemazione del materiale edilizio, il montaggio dell'impalcatura, le misure di sicurezza, i termini e gli orari di lavoro, i motivi di ritiro dell'autorizzazione, nonché l'importo dell'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico.
- (4) L'autorizzazione di cui al par. 2 del presente articolo verrà annullata nel caso in cui si dovesse accertare che l'investitore o l'esecutore dei lavori non rispettino le condizioni prescritte in conformità all'autorizzazione concessa.

Articolo 71

Durante il divieto provvisorio dei lavori di costruzione, il che viene determinato con delibera specifica, non è possibile concedere nemmeno l'uso del suolo pubblico per il montaggio dell'impalcatura e l'esecuzione di lavori sulle parti esterne degli edifici, salvo casi eccezionali, al fine di proteggere la proprietà e la salute delle persone, o per l'esecuzione di lavori di interesse generale.

Articolo 72

- (1) Al fin dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 70 della presente Delibera l'investitore o l'esecutore dei lavori ha il dovere di presentare la domanda con allegata la documentazione pertinente:
- la prova della notifica dell'inizio della costruzione all'ufficio competente per il rilascio dei permessi di costruzione nel caso di opere che richiedono un atto di costruzione o la dichiarazione dell'investitore o dell'imprenditore con la quale si dichiara che verranno eseguiti lavori che non richiedono un atto di costruzione,
 - l'estratto dal libro fondiario per l'oggetto sul quale verranno eseguiti i lavori (fotocopia o estratto elettronico),
 - i dati relativi agli appaltatori contrattuali e al sopralluogo,
 - la descrizione del lavoro previsto o la fattura certificata con la descrizione delle opere previste,
 - il contratto per lo smaltimento dei rifiuti con il Servizio comunale s.r.l. Rovigno,
 - la delibera/ previa autorizzazione della Sovrintendenza per l'edilizia e i lavori sugli edifici che si trovano all'interno del complesso storico-culturale (ad es. ricostruzione della facciata, del tetto, scavi delle fondamenta, cambio degli infissi esterni e delle attrezzature sulle facciate, ecc.),
 - la fotocopia del libretto di circolazione se si tratta di lavori che vengono svolti nella zona pedonale,
 - altri documenti pertinenti al rilascio dell'autorizzazione prescritti sui moduli ufficiale della domanda ovvero su richiesta dell'impiegato ufficiale che si occupa del caso.
- (2) Le prove richieste di cui al paragrafo precedente possono essere consegnate in fotocopia, ma il richiedente ha l'obbligo di presentare gli originali a vista in caso di richiesta da parte del Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.

Articolo 73

- (1) Durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 70 della presente Delibera bisogna garantire il buon funzionamento del traffico pedonale e stradale. La parte occupata del suolo pubblico deve essere recintata con recinzione adeguata e sul pavimento deve essere posta un telo protettivo o cosa simile. La recinzione deve essere regolarmente visionata, mentre dal tramonto all'alba, come anche in caso di nebbia, deve essere debitamente segnalata e illuminata con illuminazione aggiuntiva.
- (2) Il materiale edilizio deve essere sempre conservato in maniera ordinata e in modo tale da non impedire il deflusso delle acque piovane.
- (3) L'Utente del suolo pubblico ha l'obbligo di assicurare che il materiale non si riverserà sul suolo pubblico.

Articolo 74

- (1) Il passaggio sotto l'impalcatura deve essere protetto dalla dispersione e dalla caduta di materiale con un tetto di protezione alto almeno 2,20 m sopra il suolo pubblico, mentre l'impalcatura deve essere montata in modo tale da consentire il passaggio sotto di essa.
- (2) L'Utente del suolo pubblico ha il dovere di organizzare il cantiere in conformità alla legge che disciplina l'edilizia e di assicurare le condizioni minime di sicurezza e di salute richieste per i cantieri in conformità a regolamento specifico.
- (3) Oltre alla protezione orizzontale, bisogna assicurare anche la protezione verticale dell'impalcatura. Il tetto di protezione verso la strada deve estendersi almeno 60 cm di fronte alla direzione dell'impalcatura, e su tutte le parti aperte deve essere chiuso con una ringhiera di protezione alta almeno 60 cm. Se il tetto di protezione si estende sopra la strada, sotto il tetto bisogna lasciare uno spazio libero dell'altezza minima di 4,5 m e ciò in modo da non ostacolare il traffico.

Articolo 75

- (1) Nel caso in cui la costruzione dovesse venir sospesa per qualsiasi motivo per un periodo più lungo di dieci (10) giorni o l'autorizzazione venisse ritirata, l'Utente del suolo pubblico ha il dovere di togliere l'impalcatura e il materiale dal suolo pubblico su ordine della guardia comunale.
- (2) Nel caso in cui l'Utente del suolo pubblico non dovesse agire come da ordine del paragrafo precedente, l'esecuzione dell'ordine verrà effettuata tramite persone terze a spese dell'esecutore dei lavori o dell'investitore.
- (3) L'Utente del suolo pubblico ha il dovere, entro 24 ore dal termine dei lavori e dalla rimozione del materiale, di informare le guardie comunali di non aver più bisogno del suolo occupato.
- (4) Dopo la fine dei lavori l'Utente del suolo pubblico ha il dovere di ripristinare il suolo nello stato in cui era prima dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 76

- (1) La guardia comunale effettuerà il controllo del suolo pubblico utilizzato e nel caso dovesse constatare danneggiamenti, ordinerà in forma scritta all'Utente del suolo pubblico di ripristinare l'area interessata nello stato originale a proprie spese entro un termine stabilito.
- (2) Nel caso in cui l'Utente non dovesse agire come da ordine di cui al par. 1 del presente articolo, i lavori ordinati verranno eseguiti tramite persona terza a spese dell'Utente.

Articolo 77

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 70 della presente Delibera e di esecuzione di altri lavori di costruzione l'Utente delle aree pubbliche è tenuto a prendere le misure necessarie per prevenire l'inquinamento degli spazi pubblici:

- pulire le aree pubbliche che circondano il cantiere da tutti i tipi di materiale edile e di altro tipo, da fango e simili, nonché da deposizioni che si creano sul suolo pubblico quale conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui al par. 1 del presente articolo,
- bagnare il materiale di scarto nella fase di demolizione dell'edificio in modo da prevenire la formazione di fango e polvere,
- prevenire la contaminazione del sistema di drenaggio delle acque piovane,
- collocare correttamente l'impalcatura oppure il recinto (senza foratura oppure fissazione sull'area pubblica)
- deporre il materiale edilizio entro i confini del cantiere in modo da non ostacolare il traffico e il deflusso dell'acqua, e affinché il materiale non si estenda sul suolo pubblico.

Articolo 78

- (1) L'Utente del suolo pubblico che pulisce il suolo pubblico, ha il dovere di pulire lo stesso in modo da non sollevare la polvere, raccogliendo i rifiuti nei contenitori appositi e smaltirli correttamente.
- (2) È vietato gettare o lasciare il materiale edilizio di scarto nei bidoni o cestini, o a fianco a essi, o in qualsiasi altro posto sul suolo pubblico.

Scavi di aree pubbliche**Articolo 79**

- (1) Il suolo pubblico può essere scavato per l'esecuzione di lavori di riparazione, di riposizionamento o di inserimento di installazioni comunali o di altro tipo e di impianti e per l'allacciamento a tali installazioni e impianti.
- (2) L'autorizzazione per gli scavi del suolo pubblico di cui al par. 1 del presente articolo viene rilasciata, su richiesta dell'esecutore dei lavori o dell'investitore, dal Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.
- (3) Con l'autorizzazione di cui al par. 2 del presente articolo verranno definite le condizioni e il modo di scavo del suolo pubblico, le misure di sicurezza, i termini e il periodo di lavoro, i motivi per il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'importo dell'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico.
- (4) L'autorizzazione di cui al par. 2 del presente articolo verrà ritirata nel caso in cui si dovesse accertare che l'investitore o l'esecutore dei lavori non abbia rispettato le condizioni prescritte in conformità all'autorizzazione rilasciata.

Articolo 80

- (1) La durata degli scavi viene determinata di regola nel periodo di tempo nel quale l'esecuzione dei lavori influenzerà in misura minore lo svolgimento e il flusso del traffico nonché lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche.
- (2) Durante il divieto provvisorio dei lavori, il che viene determinato con delibera specifica, non è possibile approvare gli scavi del suolo pubblico, salvo in casi eccezionali, al fine di proteggere la proprietà e le persone, o per l'esecuzione di lavori di interesse generale.

Articolo 81

- (1) Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 79 della presente Delibera l'investitore o l'esecutore dei lavori deve presentare la domanda alla quale allega da documentazione pertinente:
 - la prova della notifica dell'inizio della costruzione all'ufficio competente per il rilascio dei permessi di costruzione nel caso di opere che richiedono un atto di costruzione o la dichiarazione dell'investitore o dell'imprenditore con la quale si dichiara che verranno eseguiti lavori che non richiedono un atto di costruzione
 - il progetto della regolazione del traffico temporanea per la durata dei lavori (realizzato dall'architetto autorizzato),
 - la situazione degli scavi – la tratta dell'intervento pianificato su una copia del piano,
 - i dati relativi agli appaltatori contrattuali e al sopralluogo,
 - l'estratto dal libro fondiario per l'oggetto sul quale verranno eseguiti i lavori (estratto elettronico),
 - la descrizione del lavoro previsto o la fattura certificata con la descrizione delle opere previste,
 - il contratto per lo smaltimento dei rifiuti con il Servizio comunale s.r.l. Rovigno,
 - il consenso e le condizioni del titolare dell'infrastruttura per gli scavi nel caso in cui si trattasse di interventi per i quali non sia necessario l'atto di costruzione (HEP, T_HT, Depurazione acque“ s.r.l. Rovigno, Servizio comunale s.r.l. Rovigno, Plinara s.r.l. Pola, Acquedotto istriano s.r.l., Settore amministrativo competente per l'edilizia e la manutenzione degli impianti della Città e altri),
 - il consenso e le condizioni della persona alla quale è stata affidata la manutenzione delle aree verdi pubbliche nel caso in cui le stesse venissero interessate da scavi

- la delibera/ previa autorizzazione della Sovrintendenza per l'edilizia e i lavori sui suoli che si trovano all'interno del complesso storico-culturale o sul territorio di beni culturali protetti distinti,
 - il libretto di circolazione se si tratta di lavori che vengono svolti nella zona pedonale,
 - la polizza assicurativa del cantiere verso persone terze,
 - la cambiale in bianco per un importo di almeno 2.000,00 euro con validità di due anni dal giorno di inizio dei lavori, quale garanzia che lo spazio pubblico sarà ripristinato nell'aspetto precedente ai lavori e per la riparazione di eventuali danni,
 - altri documenti pertinenti al rilascio dell'autorizzazione prescritti sui moduli ufficiale della domanda ovvero su richiesta dell'impiegato ufficiale che si occupa del caso.
- (2) Le prove richieste di cui al paragrafo precedente possono essere consegnate in fotocopia, ma il richiedente ha l'obbligo di presentare gli originali a vista in caso di richiesta da parte del Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.

Articolo 82

- (1) Durante la realizzazione dei lavori di scavo sulle zone pubbliche deve essere stabilita un'adeguata regolamentazione temporanea del traffico in modo tale da garantire lo svolgimento sicuro del traffico e il corretto svolgimento dei lavori o delle attività.
- (2) L'Utente del suolo pubblico al quale è stata rilasciata l'autorizzazione per lo scavo, prepara, mantiene e rimuove la segnaletica stradale per la regolamentazione temporanea del traffico conformemente all'elaborato sul traffico.
- (3) Al termine dei lavori la regolamentazione temporanea del traffico deve essere subito rimossa.
- (4) I lavori di scavo sulle superfici pubbliche devono essere pianificati e realizzati nel periodo di minore intensità di utilizzo dell'area interessata.

Articolo 83

- (1) La persona autorizzata per il sopralluogo o il dipendente autorizzato effettuerà il controllo del suolo pubblico e nel caso dovesse constatare dei danneggiamenti non adeguatamente riparati, ordinerà in forma scritta all'Utente di ripristinare lo stato iniziale della zona interessata entro un dato termine.
- (2) L'Utente ha il dovere di riparare anche eventuali danni creati successivamente sul suolo pubblico (avvallamenti e simili) per i quali venga accertato che si sono creati sul posto dove il suolo pubblico era stato scavato nell'arco di due (2) anni dal giorno di terminazione dei lavori sul suolo pubblico.
- (3) Nel caso in cui l'Utente non dovesse agire come da ordine di cui al par. 1 del presente articolo, i lavori ordinati verranno eseguiti tramite persona terza a spese dell'Utente.

Articolo 84

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 79 della presente Delibera e di esecuzione di altri lavori di costruzione l'Utente delle aree pubbliche è tenuto a prendere le misure necessarie per prevenire l'inquinamento degli spazi pubblici:

- pulire le aree pubbliche che circondano il cantiere da tutti i tipi di materiale edile e di altro tipo, da fango e simili, nonché da deposizioni che si creano sul suolo pubblico quale conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui al par. 1 del presente articolo,
- bagnare il materiale di scarto nella fase di demolizione dell'edificio in modo da prevenire la formazione di fango e polvere,
- prevenire la contaminazione del sistema di drenaggio delle acque piovane,
- organizzare il lavaggio dei pneumatici dei veicoli nel cantiere al fine di evitare di sporcare il suolo pubblico,
- deporre il materiale edilizio entro i confini del cantiere in modo da non ostacolare il traffico e il deflusso dell'acqua, e affinché il materiale non si estenda sul suolo pubblico,
- assicurare la copertura provvisoria e la marcatura dei pozzi di costruzione, degli avvallamenti e delle sporgenze più grandi di 5 cm.

Articolo 85

L'investitore, ovvero l'esecutore dei lavori, è responsabile di tutti i danni creati a persone terze a causa dell'esecuzione dei lavori edilizi o dei lavori di scavo del suolo pubblico.

Scarico e carico di merci e materiale

Articolo 86

- (1) Il carico e lo scarico di merci e materiali devono essere effettuate principalmente al di fuori delle aree pubbliche.
- (2) In casi giustificati, come ad es. quando manca lo spazio o l'accesso stradale o in casi simili, lo scarico e il carico possono essere effettuati provvisoriamente sul suolo pubblico, eccetto per le zone dove ciò è vietato.
- (3) Nel caso in cui eccezionalmente la merce debba essere scaricata sul suolo pubblico, la stessa deve essere messa in modo da non ostacolare il traffico pedonale e stradale e deve essere rimossa subito, ovvero nel

più breve tempo possibile dopo lo scarico.

- (4) Lo scarico e il carico della merce deve avvenire rapidamente e senza contrattamenti, in modo da non dover fermare il traffico né mettere in pericolo la sicurezza dei passanti.
- (5) Durante lo scarico e il carico della merce è necessario spegnere il motore del veicolo, ad eccezione dei veicoli il cui sistema di scarico e carico non funziona a motore spento.

Articolo 87

- (1) Per lo scarico del materiale da riscaldamento, e per la preparazione della legna da ardere bisogna utilizzare principalmente il proprio cortile.
- (2) In caso di necessità, una parte del suolo pubblico può essere utilizzata provvisoriamente per lo scarico del materiale da riscaldamento, in modo da non ostacolare il traffico pedonale e stradale.
- (3) Il materiale da riscaldamento deve essere rimosso dal suolo pubblico subito, al massimo entro la fine della giornata; la superficie utilizzata deve essere ripulita da segatura e altri detriti.
- (4) Non è consentito segare legna o altro materiale da riscaldamento sulle aree pubbliche.
- (5) Durante il divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, il che viene definito con delibera specifica, è vietato segare la legna.

Articolo 88

- (1) Non è consentito depositare imballaggi o simili sulle aree pubbliche di fronte a uffici, negozi e magazzini.
- (2) Non è consentito lasciare o montare davanti ad edifici e recinzioni, oppure sopra gli edifici e le recinzioni, nonché sul suolo pubblico, oggetti e impianti che potrebbero ferire o danneggiare i passanti.

IV. UTILIZZO DI AREE PUBBLICHE

Articolo 89

La Città può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico per il montaggio di oggetti mobili come ad esempio di:

- chioschi a tema (fino ad un massimo di 15m² di superficie),
- terrazze di ristoranti (tavoli, sedie, panchine, ringhiere, ombrelloni, tende, basamenti, vetrine, vasi per fiori e altro),
- oggetti per la vendita di merce e/o servizi (bancarella, panchina, banco, carretto, ecc),
- pannelli pubblicitari a sé stanti (panelli pubblicitari a sé stanti fino a 12 m² e pannelli sugli edifici fino a 12m²), tabelloni e armadietti pubblicitari, indicatori stradali, ringhiere pubblicitarie, totem e attrezzatura simile,
- attrezzatura urbana in uso generale di cui all'articolo 53 della presente Delibera,
- costruzioni prefabbricate temporanee e attrezzature (palcoscenico, tende, ecc.), per lo svolgimento di varie manifestazioni culturali, religiose, sportive, turistiche e di altri eventi, promozioni, registrazioni, incontri, presentazioni, fiere, spettacoli di strada e musica, ecc.,
- altre costruzioni per vari scopi in conformità al decreto del Sindaco.

Articolo 90

- (1) Il posizionamento di costruzioni mobili non deve impedire o rendere più difficile l'utilizzo di edifici o di altre costruzioni, mettere in pericolo la sicurezza nel traffico né rovinare le aree pubbliche verdi.
- (2) La posizione delle costruzioni mobili deve rispettare le condizioni di sicurezza nel traffico e non deve diminuire la visibilità e lo svolgimento del traffico.

Articolo 91

- (1) Le costruzioni mobili vengono posizionate in modo tale da permettere loro di adempiere al meglio al proprio scopo e alla finalità per la quale sono stati posti.
- (2) Le costruzioni mobili, a seconda della loro finalità, possono essere posizionate solo in quei luoghi nei quali non creeranno rumore eccessivo, sporcizia o ostacoleranno il traffico, ed in quei luoghi nei quali non deturperebbero l'aspetto estetico e generale del posto.
- (3) La guardia comunale ordinerà la rimozione di costruzioni mobili poste illegalmente sul suolo pubblico e il ripristino dello stato precedente del suolo pubblico, in conformità alle disposizioni della presente Delibera

Articolo 92

Le costruzioni mobili e i dintorni devono essere mantenuti ordinati e funzionali.

Articolo 93

- (1) Per il posizionamento di costruzioni mobili ossia per la fruizione dell'area pubblica è necessaria l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente in base alla presente delibera (nel testo: Permesso).
- (2) L'area pubblica può essere assegnata in uso temporaneo a una persona fisica o giuridica.
- (3) Le aree pubbliche si assegnano per il periodo di massimo un (1) anno solare.

- (1) È vietato posizionare costruzioni mobili sulle aree pubbliche e la fruizione dell'area pubblica senza il Permesso dell'organo comunale competente.

Terrazze di ristorazione

Articolo 93a

(1) Lo spazio pubblico di fronte a strutture di ristorazione registrate, vale a dire la costruzione o la particella catastale di un oggetto o nelle immediate vicinanze dello stesso edificio, può essere assegnato in uso per la costruzione di terrazze di ristorazione.

(2) Eccezionalmente, l'area pubblica assegnata per i terrazzi di ristorazione può essere anche l'area davanti a particelle catastali vicine alla struttura di ristorazione registrata, purché per tale uso l'Utente ottenga il consenso scritto e certificato di tutti i proprietari / utenti degli edifici adiacenti.

(3) Il passaggio con il quale dal terrazzo si accede al pubblico esercizio viene calcolato nella superficie totale della superficie pubblica approvata per il terrazzo di ristorazione.

(4) Non viene concessa la costruzione di terrazze di ristorazione nelle seguenti vie e piazze: via Grisia (eccetto fuori dal corridoio della stessa via), via Carera, piazza del Re Epolo e sulla piazza attorno alla chiesa di Sant'Eufemia.

(5) Nel periodo in cui la struttura di ristorazione rimane chiusa, l'Utente ha l'obbligo di rimuovere l'attrezzatura della terrazza di ristorazione dall'area pubblica

Articolo 93b

Le terrazze di ristorazione possono essere costituite anche nella via Riva Aldo Rismondo, nello spazio tra la strada e la riva, in modo tale che le terrazze in questa zona vengono assegnate nel seguente modo:

- agli impianti che hanno la facciata in questa via di regola vengono assegnate in uso le terrazze di fronte all'edificio stesso,
- vengono costruite in modo da lasciare un passaggio adeguato tra le terrazze stesse per poter accedere dalla strada alla riva,
- che venga consentito l'utilizzo indisturbato dell'attrezzatura urbana di uso pubblico presente (panchine e simili),
- vengono rispettate le altre disposizioni prescritte dalla presente Delibera.

Articolo 93c

(1) La superficie, la forma e l'aspetto, l'attrezzatura, la posizione e le altre condizioni riguardanti le aree pubbliche adibite all'allestimento di terrazze di ristorazione vengono determinate mediante condizioni speciali di sistemazione, arredamento e uso singolarmente per ciascun terrazzo, gruppo o serie di terrazze, e applicando le disposizioni della presente Delibera e di altri atti validi riguardanti l'installazione di tali attrezzature.

(2) Le condizioni speciali di progettazione, arredamento e uso della terrazza di ristorazione (di seguito: condizioni speciali) vengono determinate dal Settore amministrativo responsabile delle attività di pianificazione territoriale per le terrazze di nuova concezione nonché per i cambiamenti delle condizioni di utilizzo o sistemazione delle terrazze esistenti.

(3) Oltre alle condizioni speciali, per l'istituzione di nuovi terrazzi di ristorazione nelle aree pubbliche del centro storico-culturale, è necessaria la previa approvazione o certificazione dell'ufficio della Sovrintendenza alla conservazione.

Piano di utilizzo delle aree pubbliche

Articolo 93d

(1) La superficie, la forma, la struttura, il fine, la posizione e numero delle località, nonché le altre condizioni nelle aree pubbliche per il posizionamento degli oggetti di cui all'articolo 89 della presente Delibera, vengono determinati dal Sindaco con il piano di utilizzo delle aree pubbliche (di seguito: il Piano) su proposta del settore amministrativo responsabile degli affari di pianificazione territoriale e del settore amministrativo responsabile degli affari di economia comune.

(2) Il Piano viene approvato in base alle necessità singolarmente per determinate finalità di utilizzo per ogni anno corrente; il Piano può subire modifiche e integrazioni se necessario.

(3) Il Piano contiene: l'elenco delle località e le condizioni di utilizzo delle aree pubbliche, le proposte della tipologia di strutture mobili, delle possibili finalità, della rappresentazione grafica, ecc.

Articolo 94e

Nella fase di elaborazione dei piani di utilizzo delle aree pubbliche o dell'assegnazione delle aree pubbliche per tutte le forme di utilizzo stabilite dalla presente Delibera, è necessario osservare le seguenti condizioni generali:

- rispettare le disposizioni dell'ordine comunale,
- proteggere e preservare il valore storico-culturale e ambientale,
- non impedire l'ingresso in un altro vano abitativo o d'affari,

- non impedire il regolare svolgimento del traffico,
- non impedire il libero passaggio dei mezzi di pronto intervento,
- non compromettere la libera circolazione e la sicurezza dei pedoni,
- lasciare abbastanza spazio libero per l'uso generale delle aree pubbliche quando si assegnano le superfici nelle piazze,
- prestare particolare attenzione al modo in cui tavoli, sedie e altre attrezzature vengono sistemate nelle vie più strette,
- non nascondere le vetrine di un altro vano d'affari,
- non nascondere la visibilità delle famose visure della città, dei monumenti e dei beni culturali, come nemmeno la vista dalle aperture degli edifici abitativi o di altro genere,
- rispettare le disposizioni sull'attività commerciale e di ristorazione definite da regolamenti specifici (in particolare le condizioni tecniche minime e simili),
- non interferire con il lavoro di istituzioni pubbliche, religiose e altre.

Utilizzo delle aree pubbliche per manifestazioni

Articolo 93f

(1) Quando vengono assegnate le aree pubbliche è necessario tener conto di tutte le esigenze prestabilite riferite alle aree pubbliche, in particolare dei programmi regolari organizzati dalle istituzioni della città e dalla comunità turistica.

(2) L'Utente dello spazio pubblico è pienamente responsabile della realizzazione degli eventi programmati e di tutti i possibili danni che potrebbero insorgere all'area pubblica, agli impianti montati ed a terzi ed è tenuto a notificare la manifestazione alla stazione di polizia competente, in conformità alle disposizioni della Legge sulle riunioni pubbliche.

(3) In base alle esigenze previste, l'Utente è inoltre tenuto ad assicurare un numero appropriato di addetti alla sicurezza e/o guardie giurate al fine di assicurare un sicuro svolgimento degli eventi e la conservazione dell'attrezzatura.

(4) Conformemente alle disposizioni dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, l'Utente ha l'obbligo di preparare tutte le insegne (nome dell'evento, nome dell'organizzatore, messaggi di occasione, pubblicità ecc.) bilingui e grammaticalmente corrette, in croato e italiano.

(5) L'Utente ha l'obbligo di presentare l'esecutore prima e dopo ogni esibizione in almeno due lingue, croata e italiana.

(6) L'Utente è tenuto a mantenere l'ordine e la pulizia delle aree pubbliche e ad attenersi alle disposizioni delle decisioni comunali relative all'ordine comunale.

(7) L'Utente ha l'obbligo di regolare la propria attività nelle aree pubbliche ai sensi delle disposizioni vigenti ottenendo a tale proposito le licenze e autorizzazioni necessarie, le condizioni minime tecniche, sanitarie, l'autorizzazione di superamento del livello di rumore, e di altro tipo.

(8) Nel caso in cui si riscontri che l'Utente non rispetta i termini del Permesso emesso, il permesso verrà annullato tramite delibera del Sindaco.

(9) Nel caso di cui al paragrafo (8) del presente articolo, l'area pubblica deve essere liberata dalle cose di proprietà dell'Utente e quest'ultimo non ha diritto al risarcimento di alcun danno a seguito della cessazione del Permesso.

Contrassegno delle aree pubbliche

Articolo 93g

(1) Le guardie comunali e il funzionario autorizzato del settore amministrativo responsabile degli affari di pianificazione territoriale devono, con contrassegni speciali, contrassegnare o, se necessario, rinnovare i contrassegni delle aree pubbliche designate assegnate all'uso temporaneo prima dell'inizio del loro uso nell'anno in corso.

(2) Gli utenti delle aree pubbliche non devono coprire o cancellare tali contrassegni.

Procedimento di assegnazione in uso delle aree pubbliche

Articolo 93h

(1) Per la concessione di spazi pubblici in uso, le persone fisiche o giuridiche presentano una richiesta.

(2) La richiesta va presentata su un modulo ufficiale al settore amministrativo responsabile per gli affari dell'economia comunale almeno trenta (30) giorni prima della data desiderata di inizio di utilizzo dell'area pubblica.

(3) Una richiesta incompleta o compilata in modo errato verrà restituita al mittente con la richiesta di completarla e compilarla debitamente; in caso contrario non verrà presa in considerazione.

(4) Oltre al modulo debitamente compilato, le persone fisiche o giuridiche, in base alla finalità d'uso dello spazio pubblico, devono allegare i seguenti documenti:

- un progetto di massima che include: la forma e le dimensioni della superficie richiesta, l'organizzazione di utilizzo con la disposizione di tutte le attrezzature, una brochure e/o delle fotografie dell'attrezzatura, una descrizione del prodotto/attività, il modo di allacciamento all'infrastruttura qualora necessario, ecc.),
- informazioni sulla località desiderata dal piano di utilizzo dell'area pubblica e, eventualmente, di un'altra posizione proposta
- fotocopia del certificato di registrazione dell'attività (estratto dal registro del tribunale commerciale, ecc.),
- fotocopia della carta d'identità della persona responsabile,
- programma della manifestazione,
- le conferme sull'assenza di debiti.

Diritti e doveri degli Utenti

Articolo 93i

(1) I diritti e i doveri dell'Utente vengono definiti nel Permesso rilasciato dal competente settore amministrativo che rappresenta il fondamento giuridico per la fruizione.

(2) L'aliquota dell'imposta sull'uso dell'area pubblica, il termine e le modalità di pagamento dell'imposta vengono determinati dal Decreto di determinazione dell'imposta sull'utilizzo dell'area pubblica rilasciato dal settore amministrativo competente.

(3) Il Decreto e l'Autorizzazione vengono di regola recapitati all'Utente insieme.

Articolo 93j

(1) L'Autorizzazione deve obbligatoriamente contenere:

- i dati sull'Utente;
- la scadenza dell'utilizzo dell'area pubblica;
- informazioni generali sull'area pubblica (posizione, superficie, finalità);
- modalità di utilizzo dell'area pubblica (estratto dal piano di utilizzo dell'area pubblica, condizioni particolari di assetto, altre condizioni in conformità alla presente Delibera);
- le condizioni di rimozione dell'attrezzatura dall'area pubblica ripristinando lo stato originario;
- i termini di risoluzione del Permesso;
- altre informazioni rilevanti per l'utilizzo dell'area pubblica ovvero per la definizione dei doveri dell'Utente.

(2) All'Utente dell'area pubblica che utilizza la stessa terrazza o chiosco e nel caso in cui non vi siano stati alcuni cambiamenti nell'uso dell'area rispetto all'anno precedente, il Settore amministrativo rilascerà un Permesso e un Decreto d'ufficio in base ai dati contenuti nel Registro degli utenti dell'area pubblica dell'anno precedente.

(3) Hanno la precedenza per quanto concerne l'approvazione della richiesta, di regola, gli utenti che hanno utilizzato la superficie regolarmente nell'anno precedente e che hanno saldato tutti gli obblighi nei confronti della Città.

(4) Nel caso in cui durante il periodo di utilizzo dell'area pubblica l'Utente desideri modificare il modo in cui viene utilizzato lo spazio pubblico (in particolare la superficie e gli altri dati che influiscono sul calcolo delle imposte e sull'uso dello spazio pubblico), l'Utente deve presentare una nuova richiesta.

(5) Il Permesso non può essere rilasciato a una persona fisica o giuridica che non abbia adempiuto, per qualsiasi motivo, agli obblighi previsti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno o di società e istituzioni interamente o parzialmente di proprietà della Città.

(6) Il Permesso non può essere rilasciato a una persona fisica o giuridica se vi è un obbligo del debitore dovuto all'uso dell'area pubblica dall'anno precedente.

(7) Il Sindaco può concedere i diritti e gli obblighi dell'Utente ai suoi successori e successori legali, a condizione che continuino a svolgere la stessa attività e che provvedano a saldare i debiti del predecessore verso la Città.

Articolo 93k

(1) L'Utente è tenuto ad avere un Permesso valido per tutto il tempo di utilizzo dell'area pubblica ed è tenuto ad esibirlo su richiesta di persone ufficiali che supervisionano l'uso delle aree pubbliche o lo svolgimento dell'attività.

(2) L'Utente è obbligato ad utilizzare l'area pubblica assegnata in conformità alle disposizioni del Permesso emanato e alle disposizioni della Delibera sull'ordine comunale.

(3) L'Utente non deve occupare una quota maggiore di area pubblica rispetto alla superficie concessa con il Permesso.

(4) L'Utente non deve intraprendere interventi nell'area pubblica che siano in contraddizione con i termini del Permesso concesso.

(5) L'Utente utilizza l'area pubblica nello stato attuale, mentre tutti gli eventuali investimenti dell'Utente sull'area pubblica o sull'attrezzatura sulla medesima si reputeranno del tutto ammortizzati con lo scadere del termine

oppure con l'annullamento del Permesso ossia l'Utente non ha diritto ad alcuna restituzione dei mezzi in base agli investimenti effettuati sull'area pubblica.

(6) L'Utente non deve cedere lo spazio pubblico assegnato ad altre persone fisiche o giuridiche.

(7) Su richiesta della Guardia comunale, l'Utente ha il dovere di rimuovere temporaneamente tutti gli oggetti collocati in un'area pubblica particolare, come pure in caso di urgenti interventi comunitari e di altro tipo, casi di assistenza medica di emergenza, durante l'esecuzione di lavori sull'infrastruttura, ecc.

(8) L'Utente ha il dovere di rimuovere o spostare temporaneamente tutti gli oggetti collocati sull'area pubblica al fine dello svolgimento di manifestazioni approvate, senza alcun risarcimento danni

(9) In conformità alle disposizioni dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno l'Utente ha il dovere di scrivere tutte le iscrizioni sugli oggetti posizionati sull'area pubblica (denominazioni, listini prezzi, menù, pubblicità e altro materiale promozionale) grammaticalmente corrette ed in due lingue, almeno in croato e in italiano.

(10) L'Utente ha il dovere di svolgere la propria attività nell'area pubblica in conformità alle normative di legge e ad ottenere tutti i permessi necessari per il lavoro o l'esecuzione dell'attività, il permesso per il superamento il livello di rumore, le prescrizioni minime tecniche, sanitarie e di altro tipo.

(11) L'Utente è pienamente responsabile di tutti i possibili danni che potrebbero insorgere nell'area pubblica assegnata dallo svolgimento dell'attività approvata nonché per i danni sull'attrezzatura dell'Utente stesso e verso le persone.

(12) Le aree pubbliche e le cose che vi si trovano devono essere conservate dall'Utente in modo ordinato e pulito, senza danneggiare il loro aspetto e la loro finalità, in conformità con la presente Delibera e gli altri atti generali.

(13) Alla scadenza del periodo di utilizzo dell'area pubblica assegnata in conformità con il Permesso rilasciato, l'Utente è tenuto a liberare dalle cose posizionate riportando l'area allo stato originale, a meno che con la presente Delibera e il Permesso non sia prescritto diversamente.

Articolo 93I

(1) Il Permesso rilasciato cesserà di essere valido dopo la scadenza del termine per il quale è stato rilasciato, ma potrà essere risolto del tutto o in parte anche prima.

(2) In caso di risoluzione del Permesso, l'Utente non ha diritto al rimborso delle imposte versate per l'uso dell'area pubblica.

(3) Dopo la risoluzione del Permesso, l'Utente perde ogni diritto di utilizzare l'area pubblica ed è obbligato a liberare l'area pubblica di tutte le cose e attrezzature entro al massimo otto (8) giorni, riportandola alle condizioni originali; in caso contrario ciò verrà svolto dalla guardia comunale attuando la procedura conformemente alle disposizioni della presente Delibera.

(4) Il Sindaco può revocare il Permesso quando l'Utente non rispetta i termini e le condizioni di utilizzo e di sistemazione dell'area pubblica assegnata in base al Permesso rilasciato, e soprattutto nel caso in cui:

- nell'anno corrente venga multato al meno due (2) volte con un'ammenda della guardia comunale per la violazione degli atti generali della città in riferimento all'utilizzo dell'area pubblica assegnata,
- occupi una superficie maggiore rispetto a quella assegnata,
- l'area pubblica assegnata non venisse attrezzata e sistemata conformemente alle Condizioni speciali rilasciate ovvero al piano di utilizzo dell'area pubblica,
- svolga interventi di qualsiasi genere nell'area pubblica contrariamente al Permesso rilasciato o comunque non autorizzati con altri atti,
- ceda in utilizzo l'area pubblica assegnata ad altre persone fisiche o giuridiche,
- non agisca come ordinato dalla guardia comunale, ovvero non rimuova le cose e le attrezzature posizionate in modo non corretto nell'area pubblica,
- perda il diritto di svolgere un'attività commerciale per la quale è stato approvato l'utilizzo dello spazio pubblico,
- nell'anno in corso venga segnalato almeno due (2) per il superamento dei livelli di rumore consentiti,
- non paghi l'imposta definita entro i termini stabiliti nel Decreto.

Articolo 93m

(1) Le altre possibilità e condizioni d'uso dell'area pubblica non previste dalla presente Delibera, le condizioni e le modalità d'uso, nonché l'importo e il metodo di tassazione vengono determinate dal Permesso.

(2) Con il Permesso verrà autorizzata l'esenzione dal pagamento della tassa di utilizzo dell'area pubblica quando l'area pubblica viene utilizzata da persone giuridiche fondate dalla Città, associazioni e istituzioni statali e internazionali nonché altre persone fisiche e giuridiche quando organizzano eventi di eccezionale importanza per la Città.

(3) Quando il bancomat si trova nel vano d'affari (filiale) della banca, il medesimo non si reputa fruizione dell'area pubblica il che viene determinato nel permesso.

(4) Con il Permesso si può autorizzare l'esenzione dal pagamento della tassa di utilizzo dell'area pubblica per gli Utenti durante lo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche, sportive e simili.

Articolo 94

(1) Per la vendita mobile (con veicoli, biciclette, dalle mani e altro) e per la vendita su bancarelle e banchi al di

fuori del mercato al dettaglio, per la vendita in chiosco, tramite distributori automatici e la vendita occasionale sulle superfici di proprietà di persone fisiche o giuridiche che hanno l'accesso da strada pubblica, è necessaria l'autorizzazione dell'organo comunale competente.

- (2) È vietata la vendita di cui al comma 1 o l'esposizione di prodotti sulle superfici e nei vani che hanno l'accesso da strada pubblica senza l'autorizzazione dell'organo comunale competente.

Articolo 95

- (1) L'esecuzione dei fuochi d'artificio è consentita solo con la previa approvazione scritta del dipartimento di polizia competente per il territorio di esecuzione, ed in conformità alle disposizioni della Legge sulle sostanze esplosive ed al Regolamento sull'esecuzione dei fuochi d'artificio.
- (2) Per l'esecuzione dei fuochi d'artificio da aree pubbliche, è necessario ottenere anche la previa autorizzazione scritta del sindaco.

Articolo 96

- (1) I cittadini hanno diritto alla quiete e al riposo nei propri impianti dalle ore 19,00 alle ore 8,00 tutti i giorni, inoltre tutti lavori che si svolgono all'interno o attorno all'impianto (montaggio di mobili, servizi igienici, parquet, lastre in gesso, ceramica, vari riparazioni, completamento di facciate e tetti fuori dal nucleo storico e sim.) con l'utilizzo di utensili manuali oppure elettrici (affilatrici, trapani, seghe, martelli e sim.) che creano emissioni nocive per l'ambiente (rumore costante oltre 70 decibel, polvere e sim.) vanno eseguiti fuori dal suddetto orario, eccetto i lavori urgenti che vengono eseguiti per pervenire i danni.
- (2) Per le esibizioni musicali sulle aree pubbliche ovvero l'utilizzo di impianti acustico-elettrici per l'emissione di parole e musica nonché gli eventuali superamenti del livello di rumore consentito, è necessario ottenere un permesso speciale in conformità alle prescrizioni vigenti sul superamento del livello di rumore consentito e agli atti generali della Città.

Articolo 97

Il controllo sull'applicazione della tutela dalle emissioni di cui all'articolo 96 della presente Delibera viene attuato dalle guardie comunali ossia dalla competente ispezione.

V. RIMOZIONE DEI RIFIUTI SMALTITI

Articolo 98

- (1) I rifiuti comunali sono rifiuti comunali misti e rifiuti prodotti dai nuclei familiari con raccolta differenziata, compreso la carta e il cartone, il vetro, il metallo, la plastica, i rifiuti organici, il legno, il tessuto, gli imballaggi, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie scariche e gli accumulatori nonché i rifiuti voluminosi, compresi i materassi e i mobili nonché i rifiuti comunali misti e i rifiuti prodotti con raccolta differenziata da altre fonti, se tali rifiuti sono simili per natura e composizione ai rifiuti dal nucleo familiare, e non comprendono i rifiuti dalla produzione, dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca e dall'acquacoltura, dalla fognatura e dalla canalizzazione e dagli impianti per lo smaltimento delle acque di scarico, compreso il fango da depurazione, i veicoli per i rifiuti e i rifiuti edilizi, ma con questa definizione non si mette in dubbio la ripartizione delle responsabilità per la gestione dei rifiuti tra i soggetti pubblici e privati.
- (2) I rifiuti comunali misti sono i rifiuti prodotti dai nuclei familiari e i rifiuti da altre fonti che per caratteristiche e composizione sono simili ai rifiuti prodotti dai nuclei familiari, i quali nel Catalogo dei rifiuti sono contrassegnati come 20 03 01.
- (3) I rifiuti voluminosi sono oggetti o sostanze che per il loro volume non possono essere smaltiti adeguatamente nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti comunali e nel Catalogo dei rifiuti sono contrassegnati come 20 03 07.
- (4) I rifiuti edilizi sono rifiuti prodotti durante le attività di costruzione e demolizione.
- (5) I rifiuti pericolosi sono rifiuti che hanno una o più proprietà pericolose.
- (6) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza oppure oggetto di cui il detentore si vuole disfarsi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- (7) Viene considerato rifiuto ogni oggetto e sostanza la cui raccolta, il trasporto e la lavorazione sia necessaria per tutelare l'interesse pubblico.

Articolo 99

- (1) I proprietari di edifici, appartamenti e vani d'affari, i locatari, gli inquilini e gli altri utenti di edifici residenziali e commerciali sono tenuti ad utilizzare i servizi di raccolta dei rifiuti comunali in modo e alle condizioni previste da delibera specifica, e da disposizioni della presente Delibera.
- (2) È vietato tenere sulle aree pubbliche (marciapiedi, passaggi e sim.) i contenitori privati per i rifiuti, ovvero il proprietario/l'Utente deve tenere i medesimi all'interno dell'impianto oppure entro i limiti della propria particella catastale/edificabile.

- (3) Per permettere di svuotare regolarmente i contenitori per i rifiuti, eccezionalmente dalla disposizione del comma 2 del presente articolo, è permesso portare fuori provvisoriamente sull'area pubblica i contenitori per i rifiuti in modo tale da non disturbare il traffico/la circolazione dei pedoni al più presto dopo le ore 23,00 nel giorno precedente al giorno determinato per lo svuotamento, ma il proprietario/l'Utente deve rimuovere i contenitori dall'area pubblica al più presto ora dopo il loro svuotamento.
- (4) Nel territorio per il quale il prestatore del servizio ha accertato che non è possibile usare il contenitore standard (complesso storico - culturale della Città di Rovinj-Rovigno), eccezionalmente dalla disposizione del comma 2 del presente articolo gli utenti del servizio possono deporre i rifiuti comunali nei sacchetti standardizzati che possono mettere davanti ai propri impianti abitativi ossia d'affari soltanto dalle ore 6,00 alle 8,00 nei giorni quando i rifiuti vengono prelevati, legati e non danneggiati, mentre il prestatore del servizio li deve prelevare lo stesso giorno fino alle ore 9,00.

Articolo 100

La guardia comunale opera per la prevenzione dello smaltimento dei rifiuti in modo contrario alle disposizioni della presente Delibera e della delibera specifica che viene approvata sulla base della legge che regola la raccolta dei rifiuti prendendo:

- misure per la prevenzione dello smaltimento improprio dei rifiuti, e
- misure per la rimozione dei rifiuti gettati nell'ambiente, il che comprende anche la rimozione dei rifiuti portati dal mare sulle rive.

Articolo 101

- (1) Al fine della prevenzione dello smaltimento improprio dei rifiuti, il Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale e le guardie comunali hanno l'obbligo di ricevere tutte le notifiche sui rifiuti smaltiti impropriamente e di effettuare il sopralluogo nonché di prendere le misure necessarie in conformità alla presente Delibera.
- (2) Le guardie comunali devono tenere un registro con segante tutte le notifiche e i casi di accertamento di rifiuti smaltiti impropriamente.
- (3) Le guardie comunali hanno il dovere di effettuare annualmente sopralluoghi sul territorio della Città al fine dell'accertamento dell'esistenza di rifiuti impropriamente smaltiti, e specialmente nelle località dove sono state in precedenza notificate situazioni di rifiuti smaltiti impropriamente.
- (4) Nelle località nelle quali si accertano ripetuti episodi di smaltimento improprio dei rifiuti, si possono mettere tabelle con avvertimenti sul divieto di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 102

- (1) La guardia comunale ordina la rimozione dei rifiuti alla persona che ha immagazzinato, lasciato, gettato e/o depresso i rifiuti contrariamente alle prescrizioni.
- (2) Se la persona che ha immagazzinato, lasciato, gettato e/o depresso i rifiuti contrariamente alle prescrizioni è sconosciuta, la guardia comunale con un decreto ordina la rimozione dei rifiuti al proprietario dell'immobile sul quale sono stati immagazzinati, lasciati, gettati e/o deposti i rifiuti contrariamente alle prescrizioni oppure al possessore dell'immobile se il proprietario è sconosciuto oppure alla persona che in conformità a prescrizioni particolari gestisce un determinato territorio (demanio), se i rifiuti sono disposti su questo territorio (demanio) oppure alla persona che è stata sorpresa mentre gettava i rifiuti fuori dall'ubicazione per la gestione dei rifiuti oppure alla persona per la quale si può provare che ha gettato i rifiuti fuori dall'ubicazione per la gestione dei rifiuti.
- (3) Con il decreto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono definite: la località e la quantità stimata dei rifiuti, la persona responsabile per la rimozione, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti consegnandoli alla persona autorizzata per la gestione di tale tipo di rifiuti nel termine che non può superare i sei mesi.
- (4) Contro il decreto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si può presentare ricorso al competente organo amministrativo della regione.
- (5) Allo scadere del termine stabilito nel decreto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la guardia comunale accerta l'adempimento dell'obbligo stabilito nel decreto.
- (6) Nel caso in cui la guardia comunale accertasse che l'obbligo stabilito nel decreto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non è stato adempiuto, la Città ha l'obbligo di assicurare la rimozione di tali rifiuti ossia di consegnarli alla persona autorizzata per la gestione di questo tipo di rifiuti a spese dell'esecutore.

Articolo 103

Se la guardia comunale stabilisce l'esistenza di un ragionevole dubbio che rifiuti pericolosi o altri vengano scaricati sulla proprietà il cui proprietario o possessore o la persona che, conformemente alla legislazione speciale, gestisce l'area specifica, non consente l'accesso al fine della determinazione dei fatti riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, la guardia comunale è autorizzata a richiedere un ordine del tribunale e l'assistenza di dipendenti del Ministero degli interni per l'accesso alla proprietà, al fine di accertare i fatti.

Articolo 104

La Città ha diritto al risarcimento per i costi di rimozione dei rifiuti di cui all'art. 103 della presente Delibera del proprietario o possessore del bene o della persona che, in base ad un apposito regolamento, gestisce un'area specifica dove si trovavano i rifiuti.

Articolo 105

I criteri e il modo in cui viene offerto il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non differenziati, di rifiuti urbani biodegradabili e la raccolta differenziata di carta, metallo, vetro, plastica e tessuti nonché di rifiuti ingombranti sono stabiliti da una delibera specifica.

VI. CONVIVENZA CON GLI ANIMALI**Articolo 106**

- (1) Sul territorio della Città è vietato tenere animali selvaggi.
- (2) Le condizioni e il modo di tenere gli animali domestici e di altri animali, il modo di controllo della loro riproduzione, le condizioni e il modo di tener i cani legati e gli altri animali, nonché il modo in cui comportarsi con gli animali abbandonati e smarriti, sono prescritti con una delibera specifica.

VII. RIMOZIONE DI OGGETTI POSTI ABUSIVAMENTE**Articolo 107**

- (1) Gli oggetti che si trovano sul suolo pubblico, nonché sul terreno e gli impianti accanto alle aree pubbliche e che sono posti contrariamente alle disposizioni della presente Delibera vengono considerati come oggetti posti abusivamente.
- (2) La guardia comunale ordinerà con decreto la rimozione dell'oggetto di cui al par. precedente del presente articolo.
- (3) Se il proprietario o il possessore dell'oggetto non dovesse rimuovere tale oggetto entro il termine previsto dal decreto, la guardia comunale organizzerà la rimozione a spese del proprietario ovvero del possessore e lo immagazzinerà nel magazzino pubblico o in altro posto apposito.
- (4) Il proprietario o il possessore può ritirare l'oggetto rimosso entro 30 giorni dal giorno di rimozione a condizione di aver saldato tutte le spese create a causa della rimozione dell'oggetto (rimozione, trasporto, immagazzinamento) come pure la multa ricevuta.
- (5) Per spese create a causa della rimozione degli oggetti ai sensi della presente Delibera si reputano non solo le spese dell'ingaggio di terze persone per l'esecuzione dell'ordine ma anche le spese di eventuali danni necessari (taglio del lucchetto o della catena, smontaggio di parti o sim.) creati in seguito alla rimozione dell'oggetto, le cui spese vanno a carico e rischio del proprietario oppure dell'Utente dell'oggetto che non ha agito in seguito all'ordine della guardia comunale per cui è stato necessario coinvolgere terze persone.
- (6) L'importo delle spese viene definito sulla base del listino o della fattura della persona terza.
- (7) Se l'oggetto rimosso non verrà ritirato entro il termine di cui al paragrafo precedente, verrà considerato che il proprietario o il possessore abbia rinunciato a tale oggetto.
- (8) A seconda dell'oggetto e del valore stimato dell'oggetto rimosso di cui al par. precedente, l'oggetto in questione verrà venduto o smaltito come rifiuto.

Articolo 108

- (1) Un veicolo abbandonato è un qualsiasi veicolo o rimorchio senza targhe valide, che è stato lasciato su un posto pubblico.
- (2) I veicoli tecnicamente difettosi oppure i rimorchi (danneggiati in incidenti) non si possono lasciare sulle aree pubbliche).
- (3) La bicicletta guasta o danneggiata e i mezzi pedonali ausiliari (monopattini e sim.) non si possono lasciare sulle aree pubbliche e verdi oppure legare all'attrezzatura o all'infrastruttura comunale.
- (4) La guardia comunale ordinerà con decreto la rimozione dell'oggetto di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
- (5) Se il proprietario o il possessore del veicolo non dovesse rimuovere tale veicolo entro il termine previsto dal decreto, la guardia comunale organizzerà la rimozione a spese del proprietario ovvero del possessore e lo immagazzinerà nel magazzino pubblico o in altro posto apposito.
- (6) Il proprietario o il possessore può ritirare il veicolo rimosso entro 30 giorni dal giorno di rimozione a condizione di aver saldato tutte le spese create a causa della rimozione del veicolo (rimozione, trasporto, immagazzinamento) come pure la multa ricevuta.
- (7) Per spese create a causa della rimozione degli oggetti ai sensi della presente Delibera si reputano non solo le spese dell'ingaggio di terze persone per l'esecuzione dell'ordine ma anche le spese di eventuali

danni necessari (taglio del lucchetto o della catena, smontaggio di parti o sim.) creatisi in seguito alla rimozione dell'oggetto, le cui spese vanno a carico e rischio del proprietario oppure dell'Utente dell'oggetto che non ha agito in seguito all'ordine della guardia comunale per cui è stato necessario coinvolgere terze persone.

- (8) L'importo delle spese viene definito sulla base del listino o della fattura della persona terza.
- (9) Se il veicolo rimosso non verrà ritirato entro il termine di cui al paragrafo precedente, verrà considerato che il proprietario o il possessore abbia rinunciato a tale veicolo e lo stesso verrà considerato veicolo da rottamare.
- (10) Il veicolo da rottamare verrà trattato in conformità alle disposizioni che regolano lo smaltimento dei veicoli da rottamare e lo stesso verrà consegnato al raccoglitore autorizzato.

Articolo 109

- (1) In caso di necessità di sbloccare immediatamente le aree pubbliche o altre da oggetti, veicoli, biciclette e mezzi pedonali ausiliari lasciati o collocati abusivamente i quali rappresentano un pericolo diretto per la vita e la salute delle persone, limitano lo svolgimento del traffico o impediscono lo svolgimento di determinate manifestazioni, impediscono la fruizione oppure la manutenzione dell'infrastruttura comunale, dell'attrezzatura comunale oppure dell'area pubblica, la guardia comunale può ordinare oralmente al proprietario oppure al fruitore dell'oggetto oppure del veicolo ossia della bicicletta e dei mezzi pedonali ausiliari la rimozione immediata dall'area pubblica, nel caso in cui il proprietario oppure il fruitore dell'oggetto oppure del veicolo ossia della bicicletta e dei mezzi pedonali ausiliari non fosse presente, verrà lasciato l'avviso con l'ordine di rimozione volontaria dei medesimi dall'area pubblica entro il termine di 30 minuti con il divieto di ripetere la stessa azione vietata e con l'indicazione che in caso contrario verrà attuata l'esecuzione forzata tramite terze persone.
- (2) Se il proprietario o il possessore dell'oggetto o del veicolo ossia della bicicletta e dei mezzi pedonali ausiliari non dovesse agire subito in base all'ordine della guardia comunale, ossia nel caso in cui il proprietario oppure il fruitore dell'oggetto oppure del veicolo ossia della bicicletta e dei mezzi pedonali ausiliari non fosse presente e non agisse in base all'ordine di cui nell'avviso lasciato, la guardia comunale dopo lo scadere di 30 minuti tramite persona fisica o giuridica autorizzata rimuoverà gli oggetti, i veicoli, le biciclette e i mezzi pedonali ausiliari lasciati o collocati abusivamente, a spese del proprietario oppure del fruitore dell'oggetto del veicolo ossia della bicicletta e dei mezzi pedonali ausiliari.
- (3) A rimozione eseguita, la guardia comunale preparerà un verbale e con lettera scritta informerà il proprietario o il possessore sulla procedura effettuata.
- (4) Il proprietario o il possessore può ritirare l'oggetto o il veicolo rimosso entro 30 giorni dal giorno di rimozione a condizione di aver saldato tutte le spese create a causa della rimozione dell'oggetto (rimozione, trasporto, immagazzinamento) come pure la multa ricevuta.
- (5) Per spese create a causa della rimozione degli oggetti ai sensi della presente Delibera si reputano non solo le spese dell'ingaggio di terze persone per l'esecuzione dell'ordine ma anche le spese di eventuali danni (taglio del lucchetto o della catena, smontaggio di parti o sim.) creatisi in seguito alla rimozione dell'oggetto, le cui spese vanno a carico e rischio del proprietario oppure dell'Utente dell'oggetto che non ha agito in seguito all'ordine della guardia comunale per cui è stato necessario coinvolgere terze persone.
- (6) L'ammontare delle spese si determina in base al listino prezzi oppure alla fattura di terzi.
- (7) Se l'oggetto o il veicolo rimosso non verrà ritirato entro il termine di cui al paragrafo precedente, verrà considerato che il proprietario o il possessore abbia rinunciato a tale oggetto e si provvederà nei suoi confronti come da art. 107 e 108 della presente Delibera.

Articolo 110

Nel caso in cui nella fase di rimozione dell'oggetto o del veicolo di cui agli art. 107, 108 e 109 della presente Delibera, non fosse possibile definire il proprietario ovvero il possessore, la procedura di rimozione verrà effettuata nei confronti di persona sconosciuta con la pubblicazione degli atti amministrativi e degli annunci sull'albo pretorio della Città.

VIII. VIGILANZA SUI LAVORI DI COSTRUZIONE

Articolo 111

È compito della guardia comunale prevenire la costruzione abusiva e contraria alle disposizioni della presente Delibera e alle disposizioni di Legge sull'edilizia adottando misure di prevenzione dell'edilizia abusiva e delle misure di sospensione, regolamentazione e la rimozione delle costruzioni.

Articolo 112

- (1) Al fine della prevenzione dell'edilizia abusiva, il Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale e le guardie comunali hanno l'obbligo di ricevere tutte le notifiche sull'edilizia abusiva.
- (2) Le guardie comunali hanno l'obbligo di effettuare il sopralluogo per ogni notifica ricevuta e di prendere le

misure in conformità alla presente Delibera e a legge specifica.

- (3) Le guardie comunali hanno il dovere di effettuare annualmente sopralluoghi sul territorio della Città al fine dell'accertamento dell'esistenza dell'edilizia abusiva.

Articolo 113

Nello svolgimento del sopralluogo sulle costruzioni, la guardia comunale ha il potere e il dovere, in conformità alla vigente Legge sull'ispettorato edile, di ordinare l'applicazione delle misure prescritte.

IX. RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO

Articolo 114

- (1) I proprietari e i possessori di appartamenti, di vani abitativi e d'affari hanno il dovere di rimuovere la neve e il ghiaccio dal marciapiede e dall'ingresso all'appartamento, al vano abitativo e d'affari; in caso di ghiaccio deve cospargere di sale o sabbia o altro materiale adeguato le superfici ghiacciate, in modo da rendere l'accesso sicuro.
- (2) Gli attrezzi per la pulizia devono essere assicurati dal consiglio dei condomini negli edifici residenziali, dai proprietari delle singole unità abitative e dei vani d'affari.

Articolo 115

- (1) La persona fisica o giuridica autorizzata per il monitoraggio e la manutenzione delle strade, in caso di condizioni di traffico invernali deve pulire la neve ed il ghiaccio dalle strade e da altre aree pubbliche, secondo un programma speciale di lavoro del servizio invernale, che prescrive un atto separato.
- (2) In caso di maggiore pericolo di neve e ghiaccio sulle aree verdi, l'azienda che si occupa della cura e della manutenzione delle aree verdi ha il dovere di prendere le misure necessarie per la tutela delle aree verdi.
- (3) Le persone giuridiche e fisiche incaricate delle attività di manutenzione stradale, devono garantire che il materiale con il quale sono state cosparse le aree pubbliche di traffico verrà rimosso entro cinque (5) giorni dal giorno di scioglimento della neve e del ghiaccio.

Articolo 116

- (1) Si occupa della rimozione di neve e ghiaccio dalle fermate, dai parcheggi aperti e chiusi, dai mercati al dettaglio e da spazi simili, la persona giuridica che gestisce e utilizza tali aree.
- (2) Si occupano della rimozione di neve e ghiaccio dalle aree pubbliche immediatamente adiacenti ai chioschi e ad altre costruzioni mobili (bancarelle e simili) i loro proprietari o i possessori.

X. SUPERVISIONE E MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINE COMUNALE

Articolo 117

- (1) La supervisione dell'attuazione delle disposizioni della presente Delibera viene attuata dal Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale e dalle guardie comunali.
- (2) Le attività di ordine comunale vengono svolte dalle guardie comunali.

Articolo 118

- (1) Nell'espletare il controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente Delibera la guardia comunale è autorizzata a:
 - Emettere un rimprovero o un avvertimento orale o scritto a persone fisiche o giuridiche al fine di mantenere l'ordine pubblico,
 - ordinare con decreto a persone fisiche e giuridiche attività allo scopo di mantenimento dell'ordine comunale (ordinare la riparazione di difetti sull'attrezzatura urbana, ordinare la rimozione di oggetti posizionati o lasciati abusivamente su aree pubbliche, vietare l'esecuzione di lavori, vietare l'utilizzo di dispositivi, impianti o attrezzature danneggiate fino alla loro riparazione, ordinare il ripristino delle aree pubbliche nello stato originario, ecc.),
 - emettere un mandato di reato, definire la multa e riscuoterla,
 - Ordinare la rimozione di oggetti posti abusivamente o abbandonati nelle aree pubbliche in contrasto con la finalità delle aree pubbliche nei casi in cui vi è imminente pericolo per la vita e la salute delle persone,
 - Richiedere e visionare i documenti (carta d'identità, passaporto, ecc), sulla base dei quali accertare l'identità delle parti e di altre persone presenti al sopralluogo,
 - accedere alla particella edilizia, ovvero al terreno appartenente all'edificio o ad altre costruzioni, al cantiere, al cantiere provvisorio, a terreni agricoli, boschivi e altri, indipendentemente della loro finalità, e controllarli;
 - prendere dichiarazioni da persone autorizzate al fine della raccolta di prove non accertabili direttamente, come pure da altre persone presenti al sopralluogo,
 - richiedere alle parti in forma scritta tutti i dati completi ed esatti e la documentazione necessaria nel

- sopralluogo,
 - raccogliere le prove e accertare lo stato di fatto, visualmente e in altri modi adeguati (fotografando, filmando...),
 - espleta anche altre azioni allo scopo di attuare il controllo.
- (2) Contro la delibera di cui al comma 1, alinea 2 del presente articolo può essere presentato ricorso all'organo amministrativo della regione competente per gli affari di economia comunale.
 - (3) Il ricorso di cui al comma 2 del presente articolo non rinvia l'esecuzione della delibera.
 - (4) Le Delibere con le quali vengono ordinate delle attività a persone fisiche o giuridiche conformemente alla presente Delibera vengono approvate nel corso di un procedimento amministrativo.

Articolo 119

Le persone fisiche e giuridiche devono consentire alla guardia comunale nella realizzazione dei suoi poteri, il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza, e, se richiesto dalla natura del lavoro, fornire l'accesso ai locali, edifici, terreni, attrezzature, dispositivi e merce, ossia mostrare il documento (carta d'identità, passaporto, estratto dal casellario giudiziale e sim. in base ai quali si può stabilire l'identità della parte ossia il rappresentante legale della parte, come pure di altre persone presenti durante il controllo) nonché fornire altre informazioni a voce o a verbale in loro possesso relative all'oggetto della loro attività.

Articolo 120

- (1) Tutti i danni reale a locali, strutture comunali, dispositivi e attrezzature, edifici e terreni di proprietà del Comune che si sono verificati a causa di mancato rispetto di questa Delibera o in un modo che non è coperto da questa Delibera, l'autore è obbligato a risarcire.
- (2) Se l'autore del danno non paga il risarcimento per il danno entro il termine dato nella notifica di pagamento data in forma scritta, il Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale ha l'obbligo di intraprendere la procedura appropriata per il rimborso dei danni.
- (3) Il risarcimento dei danni può essere reale (in base alla stima fatta da perito autorizzato), in base a un listino definito dal Sindaco su proposta di persone fisiche e giuridiche le quali si occupano dell'economia comunale e del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale, oppure in base al valore di mercato.
- (4) Nel caso in cui l'autore non volesse accettare il risarcimento danni nell'importo come da listino prezzi o del valore di mercato ai sensi del par. precedente, ha il dovere di ingaggiare a spese proprie un perito autorizzato per la realizzazione della stima del danno.

Articolo 121

- (1) Quando nello svolgimento del proprio lavoro, la guardia comunale dovesse notare una situazione nella quale non è autorizzato ad agire, deve immediatamente informare di ciò le ispezioni competenti o gli altri organi giuridico-pubblici autorizzati, fornendo le informazioni a sua conoscenza.
- (2) La guardia comunale può chiedere l'aiuto della polizia quando nello svolgimento del suo lavoro ovvero nella supervisione o nell'esecuzione del decreto dovesse incappare in situazioni di resistenza, o quando c'è un motivo fondato per aspettarsela.

XI. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI

Articolo 122

- (1) Con un'ammenda di 1.320,00 euro la guardia comunale punirà la persona giuridica se:
 - non mette le insegne bilingui in conformità allo Statuto della Città (art.6, par.3)
 - danneggia, trasferisce e cambia di sua volontà le tabelle con i nomi delle vie, piazze e dei numeri civici (art.6, par.4)
 - rovina le parti esterne degli edifici, ci scrive sopra messaggi e annunci vari, disegna, scarabocchia, buca o in altro modo sporca e deturpa (art. 7, par. 3)
 - non provvede a riparare le parti esterne dell'edificio che diventano pericolanti (art. 8, par. 2)
 - restaura le parti esterne dell'edificio nell'ambito del nucleo storico-culturale senza o contrariamente ai permessi necessari (art.9, par.2)
 - colloca il camino oppure la ventilazione senza o contrariamente alle autorizzazioni necessarie (art.9, par.3)
 - non si prende cura di alberi, siepi e altro verde ornamentale per impedire che creino fastidio alla circolazione dei pedoni sul marciapiede oppure alla sicurezza e alla visibilità nel traffico (art. 15, par. 1)
 - non si prende cura di alberi, siepi decorative e altra vegetazione per impedire che nascondano la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica e altro (art.15, par. 2)
 - svolge lavori sulle aree pubbliche verdi senza autorizzazione (art. 15, par. 5)
 - durante il lavaggio delle zone pubbliche le acque reflue si riversano sulle aree verdi (nei vasi di piante

- ornamentali e di alberi) (art. 15, par. 7)
- distrugge, danneggia le aree verdi e l'altra vegetazione, esegue altre attività vietate nelle aree verdi pubbliche senza autorizzazione (art. 17)
- distrugge, danneggia e inquina il suolo pubblico di traffico o gli impianti e le costruzioni su di essi (art. 19, par. 3)
- non si occupa della manutenzione, non ripara o non sostituisce la parte usurata dell'infrastruttura comunale (art. 26, par. 3)
- collocata il recinto oppure il portone sull'area pubblica contrariamente alle condizioni dell'assetto territoriale (art.27, part. 1 e 6)
- non cura la siepe a fianco al suolo pubblico e la stessa rappresenta pericolo art. 27,par. 2. e par. 3)
- non forma la siepe decorativa in modo che questa non superi la linea di regolazione e non crei fastidio al traffico (art. 27, par. 4)
- non pulisce l'area pubblica dopo i lavori di manutenzione (art. 27, par. 5)
- tiene rifiuti nel cortile o in giardino (art. 28, par. 9)
- danneggia o rovina i corpi dell'illuminazione pubblica (art. 29,par. 2)
- mette la videosorveglianza sul palo dell'illuminazione pubblica senza autorizzazione (art. 29,par. 7)
- utilizza senza o contrariamente al permesso le installazioni e gli impianti dell'illuminazione pubblica (art.30, par.2)
- appende vestiti a latrati articoli in vendita sulla porta, sulla finestra, la tenda, il cornicione, o su altri elementi sulla facciata dell'edificio nel quale si trova il vano d'affari o sul suolo pubblico di fronte al vano d'affari (art. 34,par. 1)
- senza autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione rilasciata espone sull'area pubblica accanto alla facciata oppure sulla facciata dell'edificio nel quale si trova lo spazio commerciale e espone quadri e opere d'arte, fotografie, cartoline e souvenir rovignesi e istriani originali (art.34 part.3 e par.4)
- mette l'insegna contrariamente alle disposizioni della Delibera (art.35, par.3)
- mette l'insegna senza l'autorizzazione dell'organo competente (art. 35, par. 5)
- mette la tenda o il dispositivo di sicurezza in un modo che mette in pericolo gli utenti della strada, o impedisce l'utilizzo di aree pubbliche (art.36,par. 3)
- mette la tenda o il dispositivo di sicurezza senza autorizzazione (art.3,par. 4)
- mette il corpo illuminante sulle parti esterne dell'edificio (art.36, par. 5)
- mette l'antenna e il condizionatore d'aria contrariamente all'art. 37
- non rimuove l'antenna o il condizionatore d'aria che rappresenta pericolo diretto per la vita e la salute delle persone (art. 37,par.6)
- non assicura lo scarico delle acque di condensa in modo tale che le medesime non scorrano sull'area pubblica (art.37, par.7)
- sulle parti esterne degli edifici, dei giardini e dei cortili, adiacenti alla superficie di destinazione pubblica, espone oggetti di qualsiasi genere, impianti e attrezzature (che in base a prescrizioni particolari lavorano senza licenza edilizia e progetto principale) contrariamente alle disposizioni della presente Delibera ossia senza autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente (art.39)
- colloca le pubblicità, i banner pubblicitari, le tele e le tabelle, gli armadietti pubblicitari e gli altri oggetti e dispositivi che vengono utilizzati per la pubblicità contrariamente alle disposizioni della presente Delibera e della documentazione metodico-ambientale ossia senza autorizzazione (art. 41)
- mette pubblicità, bandiere promozionali, tabelle e teli, armadietti pubblicitari o altri oggetti di promozione senza autorizzazione (art. 41,par. 1)
- lascia volantini sulle aree pubbliche e verdi o sulle macchine parcheggiate (art. 42,par. 6)
- effettua la pubblicità non autorizzata contrariamente alle disposizioni (art. 41)
- sporca, danneggia, rovina, disegna o scrive per i monumenti ecc. (art. 52, par. 2.)
- colloca o rende possibile la collocazione di bancomat senza le autorizzazioni prescritte nella presente Delibera (art. 60, comma 1)
- colloca o rende possibile la collocazione di attrezzatura urbana senza o contrariamente all'autorizzazione rilasciata (art. 62, comma 2)
- rovina, sposta, utilizza in modo improprio, scrive, disegna e deturpa in altri modi l'attrezzatura urbana in uso generale (art. 63, par. 3)
- rovina, utilizza in modo improprio, scrive, disegna e deturpa in altri modi superfici e costruzioni (art. 64, par. 4)
- rovina, utilizza in modo improprio, scrive, disegna e deturpa in altri modi le attrezzature nei parchi gioco (art. 65.par. 5),
- commercia, campeggia, trasborda sul parcheggio senza autorizzazione (art. 67, par. 5)
- utilizza il suolo pubblico per sistemare, caricare, scaricare l'impalcatura, per le riparazioni e altri lavori senza l'autorizzazione (art. 70, par. 2)
- non rispetta le condizioni definite nell'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico (art. 70, par. 3)
- non riposta allo stato iniziale il suolo pubblico (art. 75, par. 4)
- non prende le azioni necessarie per impedire l'inquinamento oppure il danneggiamento degli spazi pubblici (art. 77)
- scava le aree pubbliche senza autorizzazione (art. 79, par. 2)

- non rispetta le condizioni definite nell'autorizzazione agli scavi del suolo pubblico (art. 79, par. 3)
 - non organizza e non mantiene la regolazione temporanea del traffico durante l'esecuzione dei lavori (art. 82, par. 1)
 - subito dopo aver terminato i lavori non rimuove la regolazione temporanea del traffico (art.82, par.3)
 - non ripara i danni sul suolo pubblico (art. 83)
 - non prende le azioni necessarie per evitare l'inquinamento delle aree pubbliche art. 84)
 - provoca danno a persone terze a causa dell'esecuzione dei lavori edilizi o con gli scavi dell'area pubblica (art. 85)
 - non spegne il motore durante il carico e lo scarico della merce (art. 86, par. 5)
 - mette oggetti e impianti che potrebbero danneggiare i passanti e fare danni (art. 88, par. 2)
 - posiziona la costruzione mobile sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente (art. 93, par. 4)
 - non rimuove l'attrezzatura della terrazza di ristorazione dall'area pubblica finché l'impianto è chiuso (art.93a, par. 5)
 - non lascia il passaggio adeguati dalla via alla riva (art.93b, par.1, alinea seconda),
 - non permette l'uso indisturbato dell'attrezzatura urbana d'uso pubblico (art.93b, par.1, alinea terza)
 - utilizza l'area pubblica per la manifestazione contrariamente alle disposizioni della Delibera (art.93f)
 - cancella o copre con l'attrezzatura i contrassegni sull'area pubblica (art.93g, par.2)
 - utilizza l'area pubblica senza permesso oppure nel modo che non è conforme al permesso e alle disposizioni della Delibera (art.93k)
 - effettua la vendita senza autorizzazione (art.94 par. 1)
 - effettua vendite su suoli di proprietà privata che hanno accesso dalla strada pubblica senza l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente (art. 94, par. 2)
 - fanno fuochi d'artificio da suolo pubblico senza autorizzazione (art. 95, par. 2)
 - riproduce musica o utilizza impianti acustico-elettrici per la trasmissione di voce e musica senza oppure contrariamente all'autorizzazione (art. 96, par. 1)
 - tiene i contenitori privati per i rifiuti sull'area pubblica fuori dall'orario consentito oppure nell'orario consentito ma in modo tale da disturbare il traffico/la circolazione dei pedoni (art.99, par. 3)
 - lascia i rifiuti comunali sulle aree pubbliche in sacchetti non standardizzati oppure lascia i rifiuti sull'area pubblica fuori dall'orario consentito oppure in luoghi non autorizzati (art.99, par. 4)
 - non procede secondo il decreto della guardia comunale (art.102)
 - tiene animali selvaggi sul territorio della Città (art. 106, par. 1)
 - posiziona abusivamente un oggetto sul suolo pubblico, terreno o su impianto a fianco al suolo pubblico (art. 107, par. 1)
 - non rimuove con urgenza l'oggetto o il veicolo dietro ordine della guardia comunale (art. 109, par. 2)
 - non rimuove il bancomat collocato senza l'autorizzazione nel termine prescritto dalla presente Delibera (art. 126, par. 2).
- (2) Con un'ammenda di 265,00 euro la guardia comunale punirà la persona responsabile nell'ambito della persona giuridica se commette un'infrazione di cui al par. 1 del presente articolo.
- (3) Con un'ammenda di 660,00 euro la guardia comunale punirà la persona fisica (artigiano) e la persona che svolge una seconda attività indipendente per infrazioni di cui al par. 1 del presente articolo commesse nello svolgimento della propria attività indipendente.
- (4) Con un'ammenda di 265,00 euro la guardia comunale punirà la persona fisica per infrazioni di cui al par. 1 del presente articolo.

Articolo 123

- (1) Con un'ammenda di 995,00 euro la guardia comunale punirà per una violazione la persona giuridica se:
- non mette la targhetta con il numero civico (art. 6, par. 2)
 - mantiene le parti esterne degli edifici disordinate e non funzionali, ed eventuali danni non sono stati riparati nel termine prescritto (art. 7, par. 2)
 - utilizza le parti esterne dell'edificio in modo tale da rendere impossibile o ostacolare la fruizione delle aree pubbliche, degli impianti comunali e dei dispositivi (art.7, par.4)
 - mette dei vasi con fiori in modo non sicuro, con possibilità che cada o che l'acqua si riversi sui passanti e sul suolo pubblico (art. 11, par. 2.)
 - durante i lavori di costruzione non protegge gli alberi (art. 15, par. 6)
 - esegue attività vietata sull'area pubblica verde (art. 18, par. 1)
 - non pulisce o rimuove i rifiuti dal suolo pubblico di traffico (art.21, comma 3)
 - non si occupa della manutenzione del suolo pubblico di traffico di fronte all'edificio o al vano d'affari (art. 22, par. 1)
 - esegue attività vietata sul suolo pubblico di traffico (art. 23)
 - campeggia sull'area pubblica senza il permesso del competente organo amministrativo (art.23 par. 1)
 - scrive o disegna sul suolo pubblico di traffico senza autorizzazione (art. 24)
 - sporca con il veicolo il suolo pubblico di traffico e non provvede a ripulire (art. 25)
 - non evidenzia o evidenzia impropriamente l'apertura dell'infrastruttura comunale durante la riparazione o

- l'utilizzo (art. 26, par. 4)
 - non mette e non mantiene la recinzione in conformità alle disposizioni (art. 2, par. 7)
 - non gestisce il cortile e altro in conformità alla loro utilità (art. 28, par. 2)
 - utilizza il cortile e altro contrariamente alle disposizioni della Delibera (art. 28, par. 3)
 - non mantiene la vegetazione in modo che non oltrepassi sul suolo pubblico e non crei fastidio alla visibilità e al traffico (art. 28, par. 4)
 - non toglie le erbacce dalle recinzioni e dai muri che affiancano le aree pubbliche (art. 28, par. 5 e par. 6)
 - non procede in conformità con le disposizioni della Delibera (art. 28, par. 7)
 - brucia i rifiuti nel cortile o in giardino (art. 28, par. 8)
 - lega la bicicletta o altro attrezzo al palo dell'illuminazione pubblica (art. 29, par. 3)
 - mette l'annuncio, l'avviso, la pubblicità o simile sul palo dell'illuminazione pubblica (art. 29, par. 4)
 - non mette un'insegna leggibile, grammaticalmente corretta e bilingue (art. 32, par. 2)
 - non toglie l'insegna entro il termine fissato (art. 32, par. 3)
 - organizza e cura la vetrina contrariamente all'art. 33
 - rovina, danneggia, sporca e non si cura dell'insegna (art. 35, par. 2)
 - non mantiene le tende, i sistemi di sicurezza e i corpi illuminanti puliti e funzionali, o non li ripara (art. 36, par. 2)
 - mette e mantiene le camere per la videosorveglianza oppure gli impianti d'allarme contrariamente all'art. 38
 - mette il manifesto, l'annuncio o simili al di fuori dei luoghi di affissione (art. 40, par. 1)
 - mette un manifesto grammaticalmente non corretto e non bilingue (art. 4, par. 5)
 - danneggia i luoghi di affissione, i manifesti, le pubblicità e altre pubblicazioni (art. 42, par. 2)
 - esibisce una bandiera usurata, disordinata e danneggiata (art. 45, par. 4)
 - esibisce la bandiera contrariamente alle disposizioni (art. 47)
 - mette un monumento senza autorizzazione (art. 48, par. 2)
 - utilizza un monumento per giochi, attività sportive, il passeggio di cani o altre attività improprie (art. 52, par. 3)
 - non sistema la segnaletica informativa pubblica in conformità alle disposizioni della Delibera (art. 55, par. 2)
 - utilizza la fontanella pubblica contrariamente al regolamento (art. 56.)
 - non mantiene funzionali, pulite e ordinate le cabine telefoniche pubbliche e le cassette della posta (art. 57, par. 4)
 - dorme sulla panchina oppure si siede sullo schienale della panchina (art. 58, par. 4)
 - lascia biciclette rotte o danneggiate sulle rastrelliere per biciclette (art. 58, par. 5)
 - rimuove o danneggia i paletti o le barriere (art. 58, par. 6)
 - colloca i bidoni e i cestini per i rifiuti contrariamente alle disposizioni della Delibera (art. 59, par. 5)
 - estrae e raccoglie rifiuti da bidoni e cestini (art. 59, par. 6)
 - non tiene ordinata, non pulisce e non ripara l'attrezzatura urbana in uso generale (art. 63, par. 2)
 - non esibisce sulle superfici e gli oggetti le disposizioni bilingui (art. 64, par. 2)
 - non mantiene ordinate le stazioni, le fermate e i parcheggi (art. 66, par. 1)
 - non mantiene puliti e ordinati i parcheggi (art. 67, par. 2)
 - lascia il veicolo sul parcheggio nel senso opposto rispetto alla segnaletica stradale (art. 67, par. 4.)
 - mette i rifiuti del cantiere dentro o accanto ai bidoni e ai cestini o comunque sul suolo pubblico (art. 78, par. 2)
 - esegue carichi e scarichi di merce contrariamente alle disposizioni della Delibera (art. 86)
 - esegue carichi e scarichi di merce nei luoghi in cui ciò non è consentito (art. 86, par. 2)
 - non rimuove il materiale da riscaldamento dal suolo pubblico (art. 87, par. 3)
 - taglia la legna sul suolo pubblico (art. 87, par. 4)
 - sega la legna durante il divieto provvisorio dei lavori (art. 87, par. 5)
 - mette l'imballaggio o simili sul suolo pubblico davanti al negozio, all'ufficio o al magazzino (art. 88, par. 1)
 - non mantiene ordinata e pulita la costruzione mobile (art. 92)
 - fuori dall'orario prescritto esegue i lavori nel e attorno all'impianto utilizzando utensili e creando delle emissioni che disturbano il diritto dei cittadini alla quiete e al riposo (art. 96, par. 1)
 - lascia un relitto di automobile sul suolo pubblico (art. 108, par. 1)
 - lascia il veicolo tecnicamente difettoso sull'area pubblica (art. 108, par. 2)
 - non pulisce la neve e il ghiaccio nel modo prescritto (art. 114, par. 1)
 - non esegue le altre attività in conformità alle disposizioni di questa Delibera o esegue attività contrarie alle disposizioni di questa Delibera.
- (2) Con un'ammenda di 200,00 euro la guardia comunale punirà la persona responsabile nell'ambito della persona giuridica se commette un'infrazione di cui al par. 1 del presente articolo.
 - (3) Con un'ammenda di 500,00 euro la guardia comunale punirà la persona fisica (artigiano) e la persona che svolge una seconda attività indipendente per infrazioni di cui al par. 1 del presente articolo commesse nello svolgimento della propria attività indipendente.
 - (4) Con un'ammenda di 200,00 euro la guardia comunale punirà la persona fisica per infrazioni di cui al par. 1 del presente articolo.

Articolo 124

- (1) Per le infrazioni di cui all'art. 122 e 123 della presente Delibera, la guardia comunale è autorizzata ad incassare l'importo dell'ammenda dal violatore sul luogo della violazione con il rilascio obbligatorio del certificato di pagamento.
- (2) Nella comunicazione e nella riscossione delle ammende e delle infrazioni accertate con la presente Delibera, la guardia comunale ha il dovere di agire in conformità alle disposizioni della legge penale vigente.
- (3) Il Sindaco prescriverà con regolamento specifico la procedura e le modalità di espressione di avvertimenti verbali e scritti, ammende e ordini di violazione nonché la gestione del registro centrale delle violazioni.

Articolo 125

Nel caso in cui la guardia comunale durante i sopralluoghi dovesse accertare una violazione ai sensi delle disposizioni di questa Delibera, ma quando l'autore della violazione non abbia fatto la stessa violazione negli ultimi 12 mesi, la guardia comunale può emanare invece dell'ammenda, un avvertimento scritto, con la minaccia dell'emanazione dell'ammenda nel caso in cui dovesse continuare la violazione delle disposizioni di questa Delibera.

XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Articolo 126**

- (1) I proprietari e i possessori di oggetti montati esistenti, di impianti e attrezzature di cui all'art. 39 e all'art. 41, quando li tolgono hanno il dovere di conformarsi alle disposizioni della presente Delibera.
- (2) Per tutti i bancomat collocati senza le autorizzazioni prescritte nell'articolo 60 comma 1 della presente Delibera i proprietari hanno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al più tardi fino al 30 settembre 2019, in caso contrario hanno l'obbligo di rimuovere i bancomat per i quali non sono state rilasciate le autorizzazioni al più tardi fino al 30 settembre 2019.
- (3) Il Consiglio municipale può con apposite delibere determinare la dinamica e le condizioni particolari di conformazione degli oggetti montati esistenti di cui al comma 1 del presente articolo, come pure prescrivere le misure di cofinanziamento per l'attuazione sistematica e efficace delle disposizioni della presente Delibera.
- (4) La guardia comunale ha l'obbligo di informare i proprietari e i possessori di cui al comma 1 del presente articolo sugli obblighi in conformità con la presente Delibera.

Articolo 127

I regolamenti attuativi di cui agli articoli 32 e 124 della presente Delibera, che sono stati emanati in base alla Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 11/16 e 3/18) restano in vigore.

Articolo 128

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 11/16 e 3/18).

Articolo 129

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione del "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 2/20) è entrata in vigore il 19 marzo 2020.

Articolo 5

Con l'entrata in vigore della presente Delibera di modifiche e integrazioni cessa di valere la Delibera sulle aree pubbliche ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 12/17).

Articolo 6

Tutte le richieste di fruizione dell'area pubblica inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente Delibera, verranno risolte in base alla Delibera sull'ordine comunale.

Articolo 7

La presente Delibera di modifiche e integrazioni entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione del "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 3/23) è entrata in vigore il 24 marzo 2023.

Articolo 2

La presente Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Allegati

83.1 Rappresentazione grafica



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ROVINJ-ROVIGNO


NESLUŽBENA VERZIJA

K.o. ROVINJ, 324914
k.č. br.: 10247/1

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Približno mjerilo ispisa 1:2000

Izvorno mjerilo plana 1:2880



Datum ispisa: 22.11.2021